GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1893 — ROMA — GIOVEDÌ 8 GIUGNO — NUM. 134

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio:

Con decreti del 26 aprile e 4 maggio 1893:

A commendatore:

Botti ing. Lorenzo, agente generale della casa Torlonia per i possedimenti del Fucino.

Ad uffiziale:

Spinelli cav. Giuseppe, commerciante, presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria.

Stelluti Scala conte cav. avv. Enrico, deputato al Parlamento.

Lovico cav. Andrea, armatore e membro della Camera di commercio di Palermo.

Manaira cav. ing. Giuseppe, presidente della Giuria per la sezione meccanica all'Esposizione di Genova.

Spadaro barone cav. Francesco, possidente in Mineo.

De Martiis cav. Pasquale, chimico farmacista in Giulianova.

Franchetti cav. Giuseppe, presidente della Camera di commercio di Mantova.

Arangino Antonio, possidente in Aritzo (Cagliari).

Corsi cav. Giuseppe, presidente della Cassa di risparmio di Città di Castello.

A cavaliere:

Valentoni barone Luigi, possidente in S. Marco Argentano.

La Regina dott. Vincenzo, produttore di vini, id.

Bonvicini Achille, presidente della Cassa di risparmio di Massa Lombarda.

Berti Antonio, fabbricante di cappelli in Voghera.

Balada Giuseppe, id. id. in Biella.

Brambilla Luigi, fondatore della Società di pollificio in Milano.

Bordoni Enrico, direttore della società vetraria di Altare.

Boldoni Guglielmo, ingegnere dell'ufficio tecnico di credito fondiario del Banco di Napoli.

Cassisa Giuseppe, commerciante in Trapani.

Luise Tommaso, id. in Napoli.

Contratti Giovanni, direttore generale Ditta della Bonori.

Casoni Tacca Ariodante, presidente della Cassa di risparmio di Carrara.

Canali Edoardo, agente di società di assicurazione in Genova.

Cani Luigi, direttore della Banca popolare di Brescia.
Del Vo rag. Gio. Batta, direttore della Banca agricola di Mantova.
Cantilena Francesco, proprietario di una cartiera in Minori.
De Maria Giuseppe, fabbricante di mobili in Torino.
Di Muro Leopoldo, professore di agronomia nello Istituto tecnico di Caserta.
De Carolis Achille, segretario della Camera di commercio di Teramo.
Cocuzza avv. Lorenzo, possidente in Francofonte (Siracusa).
Chiampo Pietro, possidente in Alba.
Bonanno avv. Pietro, commerciante in Palermo.
Rossi Giuseppe, allevatore di cavalli in Crespano Veneto.
Girardi Giacinto, fabbricante di cappelli in Marostica.
Incagliati Giuseppe, direttore della Banca di credito agrario in Civitavecchia.
Ledda Pietro Paolo, allevatore di bestiame in Buddusò.
La Farina Vittorio, commerciante in Palermo.
Maltoni Giuseppe, proprietario di una distilleria a vapore in Ostra.
Paci Tiberio, segretario contabile della Società operaia di Arezzo.
Pace Vincenzo, proprietario in Massa d'Albe.
Predeval Alessandro, direttore della Società italiana contro i danni della grandine in Milano.
Ricci Michele, direttore della Banca agraria commerciale di Foggia.
Schiavoni Carissimo avv. Carmelo, proprietario in Manduria ed Avetrana.
Trentin Marco, possidente in S. Donà di Piave.
Toscanelli dott. Nello, enologo in Pontedera.
Valeri Augusto, presidente della Banca cooperativa di Legnago.
Miche'etta Gio Batta, industriale in Susa.
Valio avv. Agostino, da Acerra.
Verderame Michele, commerciante in Licata.
Bonsignore Simone, negoziante id.
Rabino dott. Carlo, membro del Comizio agrario di Alba.
Cagiati Romolo, commerciante in Roma.
Nember ing. Giuseppe, possidente in Quinzano d'Oglio.
La Commare Pietro, presidente della Società di M. S. fra la gente di mare in Palermo.
Santi Giulio, allevatore di cavalli in Mendicina.
Gibelli Attilio, proprietario del cotonificio di Campo Ligure.
De Nitto dott. Romualdo, presidente della Società agricola di Latiano.
Procacciantì Francesco, fabbricante di carta in Guarcino.
D'Andrea Matteo, da Sant'Angelo dei Lombardi.
Brugnier Carlo, industriale in Pisa.
Vassallo Paolo, gioielliere, segretario della Giuria per l'Esposizione di Genova.
Tassone avv. Giuseppe, membro della Commissione demaniale pel riparto dei demani comunali nella provincia di Catanzaro.
Vaccari Carlo, presidente della Camera di commercio di Vicenza.
Guarnieri Carlo, industriale in Torino.
La Noce Egidio, professore di disegno nella scuola d'arte ed industria in Maglie.
Grimaldi di Renda principe Antonio, da Catania.
Taboga Agostino, commerciante in Roma.
Casalis avv Francesco, possidente in Potenza Picena.
Lo Giudice Antonio, segretario della Navigazione Generale a Messina.
Amicarelli Antonio, proprietario di un molino a vapore in Monte Sant'Angelo.
Sibetta Francesco, possidente in Girgenti.
Curioni Telesforo, industriale in Napoli.
Bergogna Francesco, id. in Borgo S. Dalmazzo.
Ferrari Enrico, id. in Calalzo (Belluno).
Laccdotti Beniamino, negoziante di coloniali in Castellammare del Golfo.
Trolse Francesco, commerciante in Napoli.
Scanu Vincenzo, sotto ispettore forestale di 1ª classe, collocato a riposo.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **255** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico della legge per l'Amministrazione e la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884 n. 2016 (serie 3ª), e gli articoli 230 e 674 del regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con R. decreto 4 maggio 1885 n. 3074 (serie 3ª);

Sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della Guerra e del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento per un esperimento del servizio del casermaggio ad economia in Sardegna, firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri della Guerra e del Tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1893.

UMBERTO.

PELLOUX.
GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

REGOLAMENTO

per un esperimento di servizio di casermaggio ad economia in Sardegna.

CAPO I.

Art. 1. A titolo di esperimento il servizio di casermaggio militare, cioè la custodia, manutenzione del materiale di caserma in Sardegna, viene stabilito ad economia e fatto direttamente dall'Amministrazione militare.

Art. 2. Il servizio paglia e combustibile, complementare al servizio casermaggio, continua ad impresa secondo il contratto 31 luglio 1886 duraturo, per queste somministrazioni, fino al 30 giugno 1895.

Art. 3. I servizi così definiti tanto ad economia che ad impresa sono diretti, sorvegliati e controllati dal Commissariato militare ed ove questo non ha sede sono vigilati dai comandanti di presidio.

Art. 4. In Cagliari è istituito un magazzino principale del casermaggio militare per la Sardegna con un ufficiale dell'esercito, consegnatario responsabile, secondo le disposizioni della legge 17 febbraio 1884 n. 2016 (serie terza) e del regolamento, approvato col R. decreto 4 maggio 1885 n. 3074 (serie terza), per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Art. 5. L'ufficiale consegnatario del magazzino di Cagliari ha la gestione di tutto il materiale di caserma e del servizio in Sardegna.

Art. 6. Per conto della gestione stessa agiscono gli uffici li addetti ai magazzini succursali di Sassari e Maddalena e gli incaricati dell'Amministrazione militare nei presidii ove l'entità del servizio non richiede impianto di magazzino.

Dove però per la esiguità della forza sarebbe superflua l'opera di un incaricato, la gestione sarà tenuta direttamente per conto del consegnatario dal comandante del distaccamento,

Art. 7. Allo stesso consegnatario rendono conto gli ufficiali addetti ai magazzini di Sassari e Maddalena e gli incaricati nei presidii minori.

Art. 8. La gestione dell'unico consegnatario abbraccia:

il materiale,
le anticipazioni,
il servizio.

CAPO II.

Gestione del materiale.

Art. 9. Mediante inventario sulle basi indicate dall'art. 25 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, viene costituita una dotazione di materiale di casermaggio in Sardegna e data in carico al consegnatario del magazzino principale di Cagliari.

La dotazione è ripartita nei presidi di Sardegna in ragione dei bisogni del servizio e mantenuta con rifornimenti e costruzioni.

Art. 10. I collaudi degli effetti e delle materie, le riparazioni, le trasformazioni, il movimento e l'esito degli oggetti fuori uso e di quelli smarriti dai Corpi o reparti, hanno luogo mediante le cautele ed i sindacati previsti dal regolamento di contabilità generale dello Stato e, per la specialità, dalle disposizioni e istruzioni ministeriali vigenti sulla amministrazione del materiale.

Per la gestione del materiale è reso, dal consegnatario, un solo conto giudiziale in fine dell'esercizio finanziario, o della gestione, desunto dai giornali semestrali delle variazioni, come è prescritto pei conti giudiziali degli altri servizi.

Questo conto per la parte del discarico degli effetti di casermaggio smarriti e delle degradazioni e dei guasti, nonchè per le vendite o cessioni del materiale dichiarato fuori uso e non utilizzabile per le riparazioni, dovrà essere corredato delle debite approvazioni e delle ricevute di versamento in tesoreria del corrispondente importo.

CAPO III.

Delle anticipazioni.

Art. 11. I fondi per sopperire alle spese dei magazzini sono dal Ministero della Guerra somministrati al consegnatario in base di analoghe richieste,

Le spese sono indicate distintamente per specie sulle richieste stesse.

Art. 12. Il consegnatario eseguisce i pagamenti e provvede i fondi per le spese occorrenti nei magazzini di Sassari e Maddalena ed agli incaricati nei presidi minori. Conseguentemente è attivato tra esso ed i suoi agenti apposito conto corrente.

Art. 13. Ogni spesa eventuale dev'essere preventivamente autorizzata:

dal Ministero, se superiore a L. 50;
dal Commissariato, se superiore a L. 10.

Le richieste debbono essere sempre presentate al Commissariato dal contabile, sia che si riferiscano al servizio del magazzino principale, sia che provengano dagli altri incaricati del servizio.

Art. 14. Per le spese aventi carattere continuativo sono stabilite apposite tariffe preventivamente convenute ed approvate.

Art. 15. Agli incaricati del servizio del casermaggio nei presidi minori, viene corrisposta una indennità mensile adeguata al servizio che prestano, convenuta « e stabilita previa autorizzazione ministeriale ».

Art. 16. Le mercedi agli operai avventizi ed alle operaie avventizie, di cui all'art. 21, sono stabilite in ragione dell'importanza del lavoro dal Commissariato e vengono dimostrate in analogia a quanto stabilisce, in materia, il regolamento in vigore per gli operai borghesi.

Art. 17. Le mercedi di lavoro ai militari che occorresse di comandare al magazzino principale ed ai magazzini succursali (art. 20) sono conteggiate in base al regolamento sugli assegni e le indennità eventuali, secondo il regolamento relativo.

Art. 18. La gestione delle anticipazioni presso il magazzino principale di Cagliari si svolge, viene dimostrata e comprovata con le norme stabilite pei rendiconti delle anticipazioni dal suaccennato regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

CAPO IV.

Del servizio.

Art. 19. Il servizio comprende:

a) la conservazione degli effetti di casermaggio in tela, lana, legno e ferro, delle materie e degli attrezzi;

b) la manutenzione (bucato, rifacimenti, rattoppo, riparazioni e spurghi);

c) la somministrazione ed il cambio alle truppe utenti;

d) la contabilità del denaro, del materiale ed anche il conto delle somministrazioni di cui all'art. 30.

Il servizio è fatto ad economia, o in base a convenzioni da stabilirsi secondo l'amministrazione stimerà opportuno.

Art. 20. Ai magazzini di Cagliari, Sassari e Maddalena sono assegnati scrivani locali e comandati temporaneamente, se ve ne siano disponibili, uomini della 9ª compagnia sussistenze o di altri corpi per i servizi di cui all'articolo precedente.

Art, 21. I lavori di cui alla lettera *b*) dell'articolo 19 in massima sono da eseguirsi ad economia nel solo magazzino principale (meno che per il materiale in legno e ferro da ripararsi nei presidi ove trovasi in servizio) e pei medesimi sono assunti a cottimo od a giornata lavoranti od operaie avventizie a misura del bisogno.

Art. 22. Nei presidi minori sono affidate agli incaricati:

la custodia e conservazione degli effetti di casermaggio;
le piccole riparazioni;
le somministrazioni alle truppe ed il cambio.

Siffatti incarichi sono dati dal Commissariato preferibilmente a vecchi militari o ad impiegati in riposo che offrono garanzia di moralità e di attitudine al disimpegno del servizio, e sempre previo il nulla osta del consegnatario del magazzino principale, che risponde del materiale ad essi affidato.

Art. 23 Il Commissariato dispone per gli spostamenti di materiale da presidio a presidio, riconosciuti necessari o convenienti.

Art. 24. In tutti i presidi la liquidazione dell'importo degli oggetti smarriti e delle degradazioni al materiale in consegna agli utenti è regolata da apposita tariffa approvata dal Ministero della Guerra, ed il relativo importo è pagato mediante addebitamento, da convertirsi in versamento al Tesoro.

Art. 25. I Corpi e reparti prelevano dai magazzini gli effetti di casermaggio coi mezzi propri e parimenti per loro cura li riconsegnano nei magazzini.

Art. 26. I requisiti degli effetti di caserma continuano ad essere quelli attualmente stabiliti.

Art. 27. I buoni per le giornate d'uso del materiale di casermaggio sono rilasciati dagli utenti al consegnatario del Magazzino principale e per esso, consegnati agli ufficiali addetti negli altri magazzini ed agli incaricati nei presidi minori.

Art. 28. I buoni paglia e combustibile sono rilasciati all'impresa cui continuano ad essere devolute tali provviste a termini di contratto e del capitolato, che rimane in vigore per la parte che risguarda tali prestazioni.

Art. 29. L'impresa della paglia e dei combustibili ritira la paglia usata dei paglicricci, non appena riceve avviso di asportarla.

Art. 30. Oltre alla dimostrazione dei movimenti avvenuti nel materiale ed attrezzi e i alla contabilità in contanti, il Consegnatario del Magazzino principale trasmette trimestralmente al commissariato, per la verificazione e per l'ulteriore corso, – unitamente all'Epilogo delle somministrazioni fatte ai corpi ad economia – il riepilogo e conto in contanti dell'importo cui sarebbero ascese le somministrazioni stesse secondo i prezzi stabiliti dai capitolati d'oneri del casermaggio ad impresa, e ciò perchè l'Amministrazione possa avere un sicuro elemento di confronto per determinare i risultati economici dell'esperimento.

Roma, addì 4 maggio 1893.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
PELLOUX.

Il Ministro del Tesoro
GRIMALDI.

Il Numero **253** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 ottobre 1859 n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891, che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari, da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla batteria Listolade in Val Cordevole, vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1893.

UMBERTO.

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero **257** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 1° luglio 1890 n. 7003;

Visto il nostro decreto 19 giugno 1890 sulle facoltà accordate all'on. Leopoldo Franchetti, deputato al Parlamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Vengono concessi nella colonia Eritrea a scopo di coltivazione, a titolo gratuito, per la durata di 20 anni a decorrere dal 1° luglio 1893, ed alle condizioni specificate negli atti firmati dal deputato in missione e ratificati dal governatore:

1° al signor Giacomo Ferrari del fu Luigi e di fu Marianna Costermani, nato a Cadidari (Verona), un terreno di figura irregolare, della superficie di m. q. 138,721, posto a Ghinda;

2° al signor Alfredo Del Mar di Emanuele, nato a Cairo d'Egitto, un terreno di figura irregolare della supecficie di ettari 24, posto a Ghinda.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1893.

UMBERTO.

B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI

Il Numero **258** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti de Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento generale pel servizio delle Poste, approvato con Reale decreto del 2 luglio 1890 n. 6954 (serie 3ª);

Ritenuto, che nell'art. 260 del citato regolamento, fu omessa l'indicazione di talune specie di francobolli fuori corso, che possono, dall'Amministrazione, esser venduti per collezioni;

Veduto il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste ed i Telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 260 del regolamento, approvato con Reale decreto del 2 luglio 1890 n. 6954 (serie 3ª), è sostituito il seguente:

« È data facoltà all'Amministrazione delle Poste di « vendere per collezioni, ai prezzi che saranno determi« nati con decreti ministeriali, i francobolli, le cartoline « e i segnatasse, che furono soppressi col regolamento, « approvato con Reale decreto del 20 giugno 1889 n. 6152, « e che lo sono coi precedenti articoli 258 e 259, dopo « che ne sarà cessato definitivamente l'uso; non che i « francobolli, le cartoline ed i segnatasse dei cessati Go« verni italiani e del Regno d'Italia; di qualunque specie, « non più in corso ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1893.

UMBERTO.

FINOCCHIARO-APRILE.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero CCLXXVIII *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la domanda della Associazione fra i proprietari di caldaie a vapore nella provincia di Ferrara, con la quale si chiede l'approvazione di alcune modificazioni allo statuto sociale;

Visto il Nostro decreto num. CCXXV (parte supplementare), del 30 giugno 1891, che erige in ente morale l'Associazione predetta e ne approva lo statuto;

Visti gli articoli 36 e 37 del regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore, approvato con Nostro decreto num. 6793 (serie 3ª), del 3 aprile 1890;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'articolo 9 dello statuto dell'Associazione fra i proprietarii di caldaie a vapore della provincia di Ferrara è aggiunto in fine il paragrafo seguente:

« Ogni socio, all'atto della iscrizione, pagherà, a titolo di tassa d'ammissione, la somma di lire dieci per ogni caldaia denunciata, qualunque ne sia il numero ».

Art. 2.

Gli articoli 19 e 32 dello statuto predetto sono modificati come appresso:

« Articolo 19 — L'Associazione è obbligatoria per il quadriennio in corso.

« Il socio che non dà rinuncia tre mesi prima del termine di esso, si intenderà obbligato per altri quattro anni ».

« Articolo 32 — Le modificazioni e le aggiunte al presente statuto e lo scioglimento dell'Associazione dovranno essere proposti o dalla Direzione o da un numero di soci rappresentanti almeno un quinto del numero totale dei voti di tutta l'Associazione, e per essere legalmente approvati dovranno riportare nelle adunanze di prima o seconda convocazione, almeno i due quinti dello stesso numero di voti; mentre ne basterà un quinto per rendere valida qualunque deliberazione nell'adunanza di terza convocazione ».

Ordiniamo **che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 4 maggio 1893.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero **CCLXXIX** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le modificazioni che la Società italiana degli autori per la tutela della proprietà letteraria ed artistica, con sede in Milano, ha apportate al suo statuto con deliberazione dell'assemblea generale dei soci del 12 giugno 1892;

Visto il Regio decreto del 1° febbraio 1891 n. LIII (P.ª S.ª), col quale la predetta Società fu eretta in ente morale e ne fu approvato lo statuto organico;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le modificazioni degli articoli 7, 15 e 16 dello statuto della Società italiana degli autori per la tutela della proprietà letteraria ed artistica con sede in Milano, deliberate dall'assemblea generale dei soci nell'adunanza del 12 giugno 1892, viste e sottoscritte, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo **che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 4 maggio 1893.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il rapporto del Prefetto di Caserta, col quale sono denunciati gravi disordini verificatisi nell'Amministrazione della Congregazione di carità di Gallo, accertati da apposita inchiesta, e si propone lo scioglimento dell'Amministrazione stessa, deferendosene la temporanea gestione ad un Commissario, poichè non è possibile affidarla alla Giunta municipale;

Visto il voto della Giunta provinciale amministrativa di Caserta;

Viste le leggi 10 febbraio 1889 n. 5921 e 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congregazione di carità di Gallo è disciolta, ed è deferita al Prefetto di Caserta la facoltà di nominare il Commissario che dovrà tenerne la temporanea gestione.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

BOLLETTINO DEMOGRAFICO

dei comuni capoluoghi di provincia — mese di aprile 1893

Per accordo preso colla Direzione della Sanità presso il Ministero dell'Interno, la Direzione della Statistica ha iniziato nel gennaio del 1889 la pubblicazione di un *Bollettino demografico mensile*, che indica, per ogni comune capoluogo di provincia, il numero dei matrimoni, dei nati, dei nati-morti, e dei morti, e per questi ultimi specifica quanti sono morti per vajuolo, per morbillo, per scarlattina, per difterite, per febbre tifoidea, per influenza, per febbre di malaria, per febbre puerperale, per tosse convulsiva, per polmonite acuta, per tisi polmonare e tubercolosi disseminata e per enterite e diarrea.

Il Bollettino viene compilato sulle dichiarazioni mediche originali delle cause di morte e sui prospetti mensili, delle nascite, morti e matrimoni, che servono per la statistica del movimento dello Stato civile.

Siccome il Bollettino riguarda unicamente i comuni capoluoghi di provincia, che sono, in generale, importanti centri di popolazione, nei quali l'aumento annuo è causato più dall'eccedenza delle immigrazioni sulle emigrazioni, che non da quella delle nascite sulle morti, così la popolazione calcolata unicamente prendendo per base la cifra della popolazione di fatto, secondo l'ultimo censimento, ed aggiungendovi la differenza fra il numero dei nati e quello dei morti negli anni successivi riuscirebbe nel più dei casi inferiore alla cifra reale, essendo corsi undici anni dall'ultimo censimento. Conviene perciò che la popolazione sia determinata tenendo conto anche delle risultanze del registro municipale di anagrafe, il quale però presenta sufficienti garanzie d'esattezza solo per ciò che riguarda gli abitanti che hanno residenza nel comune. Per il calcolo della popolazione mutabile od avventizia, in mancanza di dati sicuri, è più prudente attenersi ancora ai risultati dell'ultimo censimento perchè non è possibile tener dietro alle variazioni che avvengono continuamente nella popolazione avventizia delle singole città, per fatto di avori edilizi o di altre opere pubbliche che possono determinare un aumento temporaneo nel numero di operai e di braccianti, i quali restano nel comune finchè vi trovano occupazione ma non si fanno inscrivere nel registro della popolazione.

Per conseguenza le cifre di popolazione pubblicate in questo Bollettino non danno conto degli aumenti occasionali verificatisi dopo il 1881 per affluenza di operai o braccianti avventizi, e neanche delle diminuzioni che possono essere sopravvenute per sospensione di grandi opere pubbliche.

La cifra della popolazione al 31 dicembre 1892 è stata qui calcolata colle seguenti operazioni, fatte sui dati del registro d'anagrafe municipale.

1° Popolazione presente con dimora stabile nel comune al 31 dicembre 1881, esclusi i militari.

2° Nati vivi appartenenti alla popolazione che ha residenza nel comune, compresi i nati fuori del territorio comunale. dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1892.

3° Morti appartenenti alla popolazione che ha residenza nel comune, compresi i morti fuori del territorio comunale, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1892.

4° Immigrati nel comune, iscritti nel registro della popolazione stabile, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1892.

5° Emigrati in altri comuni del Regno od all'Estero. cancellati dal registro di popolazione stabile, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1892.

6° Guarnigione al 31 dicembre 1892, secondo lo stato inviato dall'autorità militare.

7° Popolazione trovata con dimora occasionale nel comune, al 31 dicembre 1881.

8° Popolazione al 31 dicembre 1892 (1 + 2 + 4 + 6 + 7 — 3 — 5).

Trattandosi di cifre approssimative, si sono indicate, in cifra tonda, soltanto le migliaia.

Complessivamente i 69 comuni capoluoghi, che al 31 dicembre 1881 avevano 4,509,159 abitanti, ne contavano 5,275,000 al 31 dicembre 1892.

La cifra dei morti per le singole malattie si riferisce ai morti nel comune, appartenenti tanto alla popolazione stabile quanto alla popolazione avventizia; soltanto nelle cifre complessive per tutte le malattie si sono indicati separatamente i morti appartenenti alle due categorie di popolazione.

Questi dati non sono sufficienti per calcolare con esattezza il quoziente di mortalità mensile della popolazione. Se si tiene conto dei viventi e dei morti appartenenti alla popolazione avventizia, il quoziente pecca per eccesso, perchè nelle città che sono capoluogo di provincia hanno sede gli istituti ospitalieri più importanti, gli ospedali militari divisionali, i maggiori stabilimenti carcerari, ecc., nei quali avvengono numerose morti d'individui non appartenenti alla popolazione stabile del comune. Invece, se si calcola il quoziente di mortalità per la sola popolazione stabile, si ottengono cifre troppo basse, perchè il Bollettino non tiene conto degli atti di morti registrati per *trascrizione*, cioè degli individui che avevano residenza nel comune, ma sono morti in altri comuni del Regno od all'Estero. In questo secondo caso però, l'errore che si commette non può essere grave, giacchè nelle grandi città sono relativamente poche le persone morte fuori del luogo di loro dimora abituale. Il Bollettino demografico, varrà a far conoscere le variazioni mensili del quoziente di mortalità, ed il numero dei morti per alcune malattie più comuni o più caratteristiche per determinare le condizioni sanitarie locali. Esso è un complemento del Bollettino sanitario mensile, che si pubblica pure nella *Gazzetta Ufficiale*, e che dà conto dei *casi* di malattia infettiva denunziati dai medici curanti nei singoli comuni del Regno. Essendosi riconosciuto che nelle città popolose, nelle quali vi sono molti medici liberi esercenti, è difficile ottenere da tutti le denunzie richieste, si è cercato di supplire in parte a questa deficienza col mezzo di una statistica mensile dei morti.

COMUNI	Popolazione totale al 31 dicembre 1892 secondo i registri comunali d'anagrafe (1)	NUMERO					NUMERO DEI MORTI PER ALCUNE MALATTIE											
		Dei matrimoni	Dei nati	Dei nati-morti	Dei morti nella popolazione													
					Residente	Avventizia	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	Pertosse	Febbre tifoidea	Influenza	Febbre da malaria	Febbre puerperale	Polmonite-crupola e bronco polmonite	Tisi polmonare, tubercolosi, scrofola e tabe mesenterica	Enterite e diarrea
Alessandria	73500	55	188	2	146	15	2	4	2	2	2	—	—	—	—	23	20	6
Cuneo *	29500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novara	38000	34	100	4	80	48	—	6	—	2	2	2	—	—	—	20	16	4
Torino	330000	284	588	45	593	88	1	12	4	10	10	4	—	—	3	137	73	37
Genova	212500	190	485	34	370	23	—	15	1	13	2	9	—	—	1	91	37	15
Porto Maurizio	8000	6	17	—	11	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—
Bergamo	(2) 42500	29	103	6	81	18	—	—	—	1	1	—	—	—	—	10	12	9
Brescia	66500	28	159	23	178	39	—	1	3	4	1	4	1	1	—	51	25	9
Como	32000	31	68	4	63	5	—	1	—	4	3	1	—	—	—	8	7	9
Cremona	36500	31	69	5	86	46	—	—	—	1	1	1	1	—	—	31	15	2
Mantova	29500	21	74	7	62	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	11	7
Milano	426500	448	1015	25	1068	(a)	2	6	3	28	—	12	—	—	3	179	112	45
Pavia	37000	28	70	3	74	24	4	1	1	—	3	—	—	1	1	11	9	4
Sondrio	8000	2	11	3	7	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	—

* I comuni segnati con asterisco non hanno inviato le notizie in tempo per poterle comprendere nel presente Bollettino.

(1) In seguito ad una più accurata revisione dei dati che hanno servito per calcolare le cifre di popolazione dei comuni capoluoghi al 31 dicembre 1892, si sono dovute modificare per parecchi comuni le cifre indicate nel Bollettino precedente

(2) Questo comune non ha fornito tutte le notizie richieste sul movimento della popolazione verificatosi dal 31 dicembre 1881 al 31 dicembre 1892; la popolazione, a quest'ultima data, si è dovuta calcolare supponendo che dal 1881 in poi essa abbia continuato ad aumentare annualmente nella stessa proporzione con cui è cresciuta fra il censimento del 1871 e quello del 1881.

(a) Manca la divisione dei morti secondochè appartenevano alla popolazione stabile od a quella avventizia.

COMUNI	Popolazione totale al 31 dicembre 1892 secondo i registri comunali d'anagrafe	NUMERO					NUMERO DEI MORTI PER ALCUNE MALATTIE											
		Dei matrimoni	Dei nati	Dei nati-morti	Dei morti nella popolazione: Residente	Dei morti nella popolazione: Avventizia	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	Pertosse	Febbre tifoidea	Influenza	Febbre da malaria	Febbre puerperale	Polmonite crupoaa e bronco-polmonite	Tisi polmonare, tubercolosi, scrofola e tabe mesenterica	Enterite e diarrea
Belluno	17500	10	45	2	37	9	—	6	—	2	—	2	—	—	—	2	8	1
Padova *	79500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rovigo	11500	4	26	4	27	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	6	1
Treviso	33500	23	80	3	53	13	—	—	—	—	—	—	2	—	—	10	10	1
Udine	36000	25	87	2	87	22	—	1	—	—	—	1	—	—	—	11	14	6
Venezia	149500	71	343	11	468	48	2	65	—	2	—	1	—	1	—	71	38	36
Verona *	68000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vicenza	40000	23	113	3	84	17	—	—	1	—	—	—	—	—	—	21	9	1
Bologna	141500	111	308	21	343	37	—	12	—	20	—	2	—	—	—	69	43	11
Ferrara	85500	77	283	10	218	(a)	—	4	—	0	—	2	—	6	—	13	7	8
Forlì	44000	37	140	4	78	4	—	—	—	6	—	1	—	—	—	9	6	3
Modena	64500	36	202	5	166	13	—	1	—	3	1	3	—	—	—	28	20	11
Parma	51500	27	101	5	109	30	—	—	—	—	—	—	1	—	—	37	24	1
Piacenza	37000	20	74	6	77	36	—	—	—	—	—	—	—	1	1	26	9	4
Ravenna	66500	64	194	6	107	(a)	—	—	1	—	—	1	—	—	—	16	9	4
Reggio Emilia *	56000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arezzo *	43000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Firenze	197500	134	379	18	353	77	—	3	—	20	—	3	—	1	—	79	66	6
Grosseto *	9000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Livorno *	104000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lucca *	76000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massa	23500	19	74	5	57	—	—	2	—	1	1	—	—	2	—	—	4	5
Pisa	61500	71	139	3	118	21	3	18	—	1	—	—	—	—	—	7	17	5
Siena	28500	24	60	1	67	28	—	5	—	3	—	1	—	—	—	16	12	2
Ancona	54500	58	152	2	129	1	—	6	—	1	2	—	—	—	—	14	14	2
Ascoli Piceno *	29000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Macerata	24500	26	62	—	60	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	17	4	1
Pesaro	24500	31	70	2	48	6	—	1	—	2	—	—	—	—	—	9	5	1
Perugia	54500	70	193	9	134	9	—	2	—	2	6	1	—	—	2	25	8	4
Roma	440000	255	932	48	694	211	1	35	4	20	6	8	3	7	—	198	129	37
Aquila degli Abruzzi	(1) 20500	9	51	6	37	2	—	3	—	—	—	—	—	1	1	2	7	2
Campobasso	(1) 15500	8	55	8	33	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	3	2
Chieti *	24500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Teramo *	(1) 21000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avellino	26500	5	69	4	44	5	—	—	2	—	—	—	—	1	—	7	3	6
Benevento *	26000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caserta	34000	12	92	6	66	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	18	4	2
Napoli	532500	278	1186	74	1525	83	—	19	5	10	2	7	—	3	—	366	132	90
Salerno	39000	13	167	8	156	—	—	—	—	1	—	1	3	1	—	42	8	18
Bari delle Puglie *	74000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Foggia	44500	27	153	7	171	20	—	—	1	1	—	1	—	7	1	37	3	14
Lecce	29500	12	90	3	61	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	16	5	4
Potenza	18500	7	48	4	49	3	—	2	—	2	—	1	1	1	—	12	—	6
Catanzaro	(1) 33500	18	92	4	105	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	7	4	6
Cosenza	19500	18	55	2	40	5	1	3	—	2	—	—	—	—	—	6	4	2
Reggio di Calabria	43000	19	137	4	83	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	8	4	11
Caltanissetta	(1) 36000	21	104	7	68	—	—	—	—	—	4	—	—	1	—	9	4	4
Catania *	119500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Girgenti	24000	13	48	5	42	1	—	—	—	1	1	—	—	2	—	6	3	1
Messina *	141000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Palermo	273000	189	808	59	510	(a)	—	17	2	9	—	3	—	1	—	73	58	27
Siracusa	28000	29	95	1	59	—	—	2	—	—	—	1	—	2	—	9	7	4
Trapani *	46000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cagliari	42000	26	89	8	75	6	—	—	—	5	—	1	—	4	—	8	6	8
Sassari	(1) 41000	34	106	6	78	1	—	3	—	12	—	—	—	1	—	11	13	9

Roma, addì 8 giugno 1893.

* I comuni segnati con asterisco non hanno inviato le notizie in tempo per poterle comprendere nel presente Bollettino.

(a) Manca la divisione dei morti secondochè appartenevano alla popolazione stabile od a quella avventizia.

(1) Questo comune non ha fornito tutte le notizie richieste sul movimento della popolazione verificatosi dal 31 dicembre 1881 al 31 dicembre 1892; la popolazione, a quest'ultima data, si è dovuta calcolare supponendo che dal 1881 in poi essa abbia continuato ad aumentare annualmente nella stessa proporzione con cui è cresciuta fra il censimento del 1871 e quello del 1881.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Resoconto sommario *delle operazioni delle Casse postali di risparmio a tutto il mese di Aprile 1893*

A — Risparmi.

	Numero degli ufizi autorizzati	Quantità delle operazioni			Movimento dei libretti		
		di deposito	di rimborso	complessiva	emessi	estinti	eccedenza degli emessi sugli estinti
Mese di aprile	1	198,183	141,786	349,969	30,140	9,571	20,569
Mesi precedenti	12	695,676	395,217	1,090,893	116,457	24,429	92,028
Totale dell'anno in corso	13	893,859	547,003	1,440,862	146,597	34,000	112,597
Anni 1876-1892	4,662	22,278,699	12,382,259	34,660,958	3,625,582	1,105,029	2,520,553
Totali generali	4,675	23,172,558	12,929,262	36,101,820	3,772,179	1,139,029	2,633,150

	Movimento dei fondi				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive dei depositi e degli interessi	Rimborsi	Rimanenze
Mese di aprile	19,146,120 86	»	19,146,120 86	19,568,695 97	21,414,148 98
Mesi precedenti	77,639,395 18	»	77,639,395 18	55,802,671 09	
Totale dell'anno in corso	96,785,516 04	»	96,785,516 04	75,371,367 06	21,414,148 98
Anni 1876-1892	1,958 180,726 28	74,486,853 21	2,032,667,579 49	1,678,545,670 83	354,121,908 66
Totali generali	2,054,966,242 32	74,486,853 21	2,129,453,095 53	1,753,917,037 89	375,536,057 64

B — Depositi giudiziali.

	Depositi		Restituzioni		Rimanenze
	Quantità	Somme	Quantità	Somme	
Mese di aprile	2,966	3,286,161 08	5,443	3,179,964 31	106,196 77
Mesi precedenti	9,125	10,969,961 30	16,804	10,319,688 97	650,272 33
Totale dell'anno in corso	12,091	14,256,122 38	22,247	13,499,653 28	756,469 10
Anni 1883-1892	258,780	179,822,210 59	476,081	165,337,134 54	14,485,076 05
Totali generali	270,871	194,078,332 97	498,328	178,836,787 82	15,241,545 15

Roma, addì 3 giugno 1893

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

3ª pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, n. 94 e 136 del regolamento approvato con Real decreto 8 ottobre 1870, n. 5942:

Si notifica che a termini dell'articolo 135 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei Certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione Generale nei modi stabiliti dall'articolo 139 del citato regolamento.

CATEGORIA del Debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 per 0/0	1010888	Veglio Giuseppina fu Giovanni, nubile, domiciliata a Torino. *Lire*	1,400 »	Roma
»	1010889	Detta . . . . »	200 »	»
»	1010081	Rocchietti Albina di Pietro, minore, sotto la patria potestà, domiciliata in Torino . . . . »	40 »	»
»	1010082	Rocchietti Federica di Pietro, minore, sotto la patria potestà, domiciliata in Torino . . . . »	40 »	»
»	1010083	Rocchietti Bianca di Pietro, minore, sotto la patria potestà, domiciliata in Torino . . . . »	40 »	»
»	1011041	Ospedale civile Beato Umberto III di Savoia, con sede in Avigliana (Torino) . . . . »	50 »	»
»	1010890	Zanetti Luigi fu Giovanni, domiciliato a Torino . . . . »	400 »	»
»	1010891	Mengoli Carolina fu Luigi, nubile, domiciliata a Torino . »	1,000 »	»
»	1010892	Detta . . . . »	1,000 »	»
»	1010893	De Amicis Alfredo di Ettore, domiciliato in Torino . . . »	25 »	»
»	1010894	De Amicis Enrico di Ettore, domiciliato in Torino . . . »	25 »	»
»	1010895	De Amicis Mario di Ettore, domiciliato in Torino . . . »	25 »	»
»	1010896	De Amicis Furio di Edmondo, domiciliato in Torino . . . »	25 »	»
»	1010897	De Amicis Ugo di Edmondo, domiciliato in Torino . . . »	25 »	»

CATEGORIA del Debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 per 0[0	1010898	Pelion di Persano conte Carlo fu conte Ernesto, minore, sotto la tutela del conte Martini di Cigala Enrico fu conte Enrico, domiciliato in Torino (con avvertenza) . . . . *Lire*	175 »	Roma
»	1010899	Pelion di Persano cavaliere Alessandro fu conte Ernesto, minore, sotto la tutela del conte Martini di Cigala Enrico fu conte Enrico, domiciliato in Torino (con avvertenza) . . . »	175 »	»
»	1010900	Frignocca Anna fu Luigi, minore, sotto la tutela di Spina Carolina fu Giuseppe, domiciliata in Torino . . . . . . »	180 »	»
»	1010916	Della Negra Carlo di Biagio, domiciliato in Varallo-Sesia (Novara) »	55 »	»
»	1010917	Della Negra Luigi di Biagio, domiciliato in Varallo-Sesia (Novara) »	55 »	»
»	1010918	Ottolenghi Rachele fu Salomone, vedova di Leblis Leone, domiciliata in Torino . . . . »	1,100 »	»
»	1010919	Barel di Sant'Albano Carolina fu Giuseppe, vedova del cavaliere Francesco Costanzia di Costigliole, domiciliata in Savigliano (Cuneo) . . . . »	1,550 »	»

Roma, addì 10 febbraio 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
Segretario della Direzione Generale
ZULIANI.

Si fa noto che il Ministero del Tesoro ha fissato il valore della lira sterlina a lire italiane 26,50 per i pagamenti del Prestito Anglo-Sardo (26 giugno e 22 luglio 1851), che avranno luogo a cominciare dal 1° giugno 1893 (con riserva di variarlo anche nel corso del semestre, quando ne fosse il caso).

Si segna in calce alla presente la tabella del relativo conteggio da tenersi affissa nelle Casse e nelle Tesorerie per norma dei ritentori delle cedole (coupons o vaglia) di detto Prestito.

Si avverte che il cambio della lira sterlina si riferisce all'epoca del pagamento delle cedole senza distinzione di scadenza, cosicchè le cedole di qualunque semestre, pagate dal 1° giugno a tutto novembre 1893, saranno ragguagliate allo stesso cambio sovra indicato.

TABELLA di ragguagli per le somme da pagarsi sulle cedole semestrali delle Obbligazioni del Prestito Anglo-Sardo 1851, a cominciare dal 1° giugno 1893.

Serie	VALORE di ciascuna cedola in lire sterline	VALORE di ciascuna cedola in lire italiane	RITENUTA del 13,20 p. 0[0 per imposta di ricchezza mobile	Somma netta da pagarsi per ciascuna cedola in lire italiane
A.	25 »	662 50	87 45	575 05
B.	12 10	331 25	43 73	287 52
C.	2 10	66 25	8 75	57 50
D.	1 »	26 50	3 50	23 »

Il Direttore Generale: Novelli.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per 0[0, cioè: N. 551709 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 20, al nome di Grassi Maurizio, Rosa, Maria e *Luigia* di Giulio, minori sotto l'amministrazione del padre, domiciliati a Colazzo (Novara), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Grassi Maurizio, Rosa, Mario e *Maria Cecilia-Luigia* di Giulio, minori, . . . ecc. ecc. come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 maggio 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: N. 1011005 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 1200 annue, al nome di Rossi Eleonora fu Fortunato vedova di Guglielmo Testori, domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Rossi Eleonora fu Fortunato vedova di Guglielmo Tortora, domiciliata in Napoli, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate

opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 maggio 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dalla Intendenza di finanza di Alessandria n. 588, in data 19 gennaio 1893, sotto i nn. 265 di protocollo e n. 15297 di posizione, per il deposito di un certificato per l'annua rendita di lire 60, esibito dal sig. Bruni Alessandro fu Stefano, per essere munito del mezzo foglio di compartimenti semestrali con decorrenza dal 1° gennaio 1893.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, ai termini dell'articolo 334 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870 n. 5942, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, sarà consegnato al esibitore signor Bruni Alessandro fu Stefano il certificato suaccennato, già munito del mezzo foglio di compartimenti semestrali, senza la esibizione della ricevuta smarrita, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 maggio 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (*2ª pubblicazione*)

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta num. 528, rilasciata dalla Intendenza di Finanza di Cuneo, in data 15 febbraio 1893, sotto i numeri 578 di protocollo e 9419 di posizione, per il deposito di n. 13 certificati del consolidato 5 0[0 dei quali undici per la complessiva rendita di L. 1290, con decorrenza del 1° gennaio 1893, e due per la complessiva rendita di L. 120, con decorrenza dal 1° luglio 1892, esibiti dal sig. Aymo Pietro fu Stefano, per essere muniti del mezzo foglio di compartimenti semestrali.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, ai termini dell'articolo 334 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870 n. 5942, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, saranno consegnati alla l'esibitore signor Aymo Pietro fu Stefano, i tredici certificati suaccennati già muniti del mezzo foglio di compartimenti semestrali, senza la esibizione della ricevuta smarrita, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 24 maggio 1893

Il Direttore Generale
NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Divisione per l'istruzione normale, Educandati e Collegi

È aperto un concorso ai posti di Direttrice di Giardino d'Infanzia, che si dovranno istituire presso le scuole normali femminili.

A questo concorso saranno ammesse soltanto quelle insegnanti che sono provvedute della patente elementare di grado superiore e del diploma di direttrice di Asilo conseguito nelle scuole normali e negli Istituti « Internazionale Froebeliano di Napoli e Petermann di Roma.

Le ammesse al concorso dovranno sostenere, in Roma, un esperimento pratico innanzi ad apposita Commissione. Alle nominate, col grado di reggente, verrà assegnato lo stipendio di lire 1200 annue.

Coll'assegnazione dei posti durante l'annuo scolastico 1893-94 cesserà ogni effetto del concorso medesimo.

Le signore che desiderano prender parte al concorso dovranno, entro il 30 giugno prossimo, inviare al Ministero della Pubblica Istruzion, Divisione per le scuole normali, la domanda su carta da bollo da L. 1.10 con i documenti qui sotto indicat :

a) la fede di nascita, dalla quale risulti che non abbiano oltrepassato i 40 anni di età, salvo per quelle che prestano servizio in un istituto governativo ;

b) il certificato medico, con cui si attesti che la salute della candidata è buona ;

c) la fede penale, con data non anteriore a mesi 3 a decorrere 1° del corrente mese ;

d) l'attestato di specchiata moralità rilasciato dal sindaco del comune nel quale ha dimorato nell'ultimo triennio ;

e) la dichiarazione sottoscritta che la candidata, se eletta, accetterà di recarsi alla scuola cui sarà destinata dal Ministero.

Le domande alle quali non saranno uniti tutti i documenti sopraindicati, in originale, saranno respinte.

Il Direttore Capo della Divisione
TORRACA.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CONCORSO agli assegni per istudi di perfezionamento negli Istituti d'istruzione superiore del Regno, per l'anno scolastico 1893-94

È aperto un concorso a dieci assegni di L. 1200 ciascuno per istudi di perfezionamento, da farsi nel Regno, durante l'anno scolastico 1893 94.

Sedi di questi studi, secondo la natura di essi, saranno le Regie Università, gli Istituti superiori, la R Accademia scientifico-letteraria di Milano, la Stazione zoologica Dohrn di Napoli e il Manicomio di S. Lazzaro in Reggio Emilia.

Possono concorrere soltanto coloro che il 15 agosto p. v., termine utile per la presentazione della domanda abbiano conseguito da non più di quattro anni la laurea nelle Università o nelle Scuole di applicazione per gli ingegneri o negli Istituti superiori dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, e da non più di cinque anni se coprono l'ufficio di assistente in qualche Università od Istituto equiparato o se nel concorso antecedente hanno riportato almeno 8[10 dei punti di cui disponeva la Commissione giudicatrice.

Il concorso sarà fatto per mezzo di memorie originali da presentarsi insieme colla domanda e con un regolare certificato da cui risulti la data dell'esame di laurea.

Nella domanda, che dovrà essere redatta su carta bollata da una lira, il concorrente dichiarerà in quale ramo di scienze vuole perfezionarsi.

Roma, li 6 giugno 1893.

Il Direttore Capo della Divisione
per l'Istruzione superiore
G FERRANDO.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

È bandito un concorso alle seguenti cattedre vacanti nell'Educandato femminile « Regina Margherita » di Napoli.

1° di lettere italiane, con lo stipendio di annue L. 1500 ;

2° di storia e geografia politica, id. di L 1200 ;

3° di fisica, di chimica, storia naturale ed igiene, id. di L. 700 ;

4° di aritmetica, geometria, contabilità ed economia, id. di L. 1000.

Le nomine saranno fatte col grado di reggente ed avranno decorrenza dal principio dell'anno scolastico 1893-94. La reggenza durerà tre anni, e con le nomine definitive gli stipendi saranno aumentati giusta il ruolo annesso allo statuto organico, approvato con Regio decreto del 11 agosto 1892.

Le Commissioni esaminatrici saranno nominate dal ministro della Pubblica Istruzione ed avrà no facoltà di richiedere in aggiunta a concorso per titoli un esperimento d'esame.

Le domande d'ammissione al concorso, in carta bollata da L. 1,20, dovranno essere presentate al Ministero della Pubblica Istruzione (Divisione per le Scuole normali e per gli Educandati), non più tardi del 30 giugno prossimo, e dovranno essere corredate dei seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° Atto di nascita;

2° Id di buona condotta;

3° Id. di penalità;

4° della laurea universitaria e del diploma di abilitazione all'insegnamento cui si aspira;

5° di tutti quei documenti che possano comprovare la speciale attitudine dell'insegnante.

Roma, li 25 maggio 1893.

D'Ordine del Ministro
Il Direttore Capo Divisione
TORRACA.

3

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a cattedre negli Istituti tecnici e nelle Scuole tecniche

È aperto in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, un concorso per titoli alle cattedre che dentro l'anno scolastico 1893-94 si renderanno vacanti negli

Istituti tecnici governativi

per gli insegnamenti di
Storia e geografia,
Matematica,
Fisica,
Chimica,

e nelle

Scuole tecniche governative

per gli insegnamenti di
Lingua italiana,
Storia, geografia, diritti e doveri del cittadino,
Scienze naturali,
Computisteria,
Calligrafia.

Coloro che intendono concorrere, dovranno presentare al Ministero della pubblica istruzione (*Divisione dell'insegnamento tecnico*), non più tardi del 15 giugno p. v., istanza in carta da bollo da lire 1,20 e provare con documenti legali di possedere i requisiti prescritti dall'art. 206 della legge 13 novembre 1859 n. 3725 (*).

I concorrenti dovranno unire all'istanza:

1. il diploma di laurea ed al ... legale di abilitazione proprio dell'insegnamento al quale aspirano;

2. lo specchietto dei punti ottenuti negli esami di laurea e in tutti gli esami speciali, o lo specchietto dei punti riportati negli esami di abilitazione, quando il relativo diploma non sia stato conseguito per soli titoli;

3. il certificato di nascita;

4. un attestato medico autenticato, comprovante la sana e robusta costituzione fisica;

5. La fedina criminale;

6. l'attestato di buona condotta;

7 *un cenno riassuntivo* degli studi fatti e della carriera didattica.

Nell'attestato di laurea ed in quello di licenza universitaria, dovranno essere indicate le date dei relativi esami.

Gli attestati di cui ai n. 4, 5 e 6 dovranno essere di data posteriore al 31 dicembre 1892.

I concorrenti, che già fanno parte del ruolo degli insegnanti addetti agli Istituti d'istruzione dipendenti da questo Ministero, sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 3, 4, 5 e 6.

Di tutti i documenti allegati all'istanza deve essere fatto uno speciale elenco *separato*.

Sono escluse dal concorso le opere manoscritte; però i concorrenti a cattedre di calligrafia dovranno, oltre agli accennati documenti, presentare lavori grafici, eseguiti in relazione alle diverse parti dei programmi di insegnamento.

Questi saggi grafici dovranno essere posteriori alla data del diploma di abilitazione, e per cura del candidato, ne dovrà esser fatta risultare la non dubbia autenticità con la vidimazione di uffici scolastici od amministrativi.

Non saranno ammessi al concorso coloro i quali al 1° ottobre 1893 avranno superata l'età di 40 anni, a meno che si tratti di persone le quali abbiano già prestato servizio governativo, con diritto a pensione di riposo, non inferiore al tempo che esse conterranno oltre i 40 anni.

I concorrenti a più cattedre, anche quando queste si riferiscono ad insegnamenti affini, e coloro che contemporaneamente aspirano all'ammissione al concorso così per gli Istituti tecnici come per le scuole tecniche, hanno l'obbligo di presentare tante domande, quante sono le cattedre alle quali aspirano, e di unire a ciascuna domanda copia autentica dei titoli corrispondenti, dovendo i medesimi essere esaminati da speciali Commissioni.

I concorrenti indicheranno nella domanda, e con la massima esattezza, il proprio domicilio, affinchè possano esser loro fatte le comunicazioni necessarie.

Coloro i quali hanno preso parte a concorsi precedenti, quand'anche abbiano riportata la eleggibilità, dovranno ripresentarsi a questo concorso, qualora sia loro intendimento di conseguire una delle cattedre sopra indicate.

Coloro poi che nel presente concorso riporteranno una votazione non inferiore agli 8|10, saranno collocati di mano in mano che si avranno vacanze di cattedre, e senza che ad essi incomba l'obbligo di presentarsi a successivi concorsi.

Però i concorrenti che, pur avendo ottenuta una votazione non inferiore agli 8|10, non accetteranno il posto loro offerto, decadranno dai diritti loro conferiti dal concorso, e per ottenere la nomina dovranno ripresentarsi ai concorsi successivi.

Ai concorrenti che saranno nominati, verrà concesso il grado di reggente o d'incaricato.

Per ottenere la nomina i concorrenti prescelti dovranno rinunciare a tutti gli altri uffici occupati, riservandosi il Ministero di giudicare se essi potranno godere dei benefici concessi dalla legge sui cumuli degli impieghi.

Le domande non conformi alle disposizioni del presente avviso non saranno prese in considerazione.

Dal Ministero della Pubblica Istruzione, 10 maggio 1893.

Il Direttore
Capo della Divisione dell'insegnamento tecnico
A. GHERZI.

7

(*) (Art. 206 e 292) - Non saranno ammessi al concorso se non coloro che siano dottori aggregati o laureati nella facoltà, cui si riferisce la materia dell'insegnamento, al quale si vuol provvedere; ovvero siano in possesso di un altro titolo legale, da cui consti dei loro studi e della loro capacità, circa le materie del concorso. Il Ministro potrà però dispensare da questi requisiti le persone note per la loro dottrina in tali materie.

R. Provveditorato agli studi
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Avviso di concorso

Secondo le disposizioni contenute negli articoli 93, 94 e seguenti del regolamento pei Convitti nazionali, approvato con Regio decreto 11 novembre 1888, è aperto il concorso per esame a due posti semigratuiti vacanti nel Convitto nazionale di Calabria.

L'esame di concorso si farà nel Regio liceo ginnasiale di Reggio Calabria, per doppia prova, scritta ed orale: ad esso saranno ammessi i giovani di scarsa fortuna, che godano i diritti di cittadinanza, abbiano compiuti gli studii elementari e non abbiano oltrepassata l'età di 12 anni a tutto settembre del corrente anno.

Al requisito dell'età è fatta eccezione per gli alunni dello stesso Convitto o di altro Convitto pubblico.

Il candidato proveniente da pubbliche scuole non è ammesso al concorso, se nella sessione ordinaria non abbia superato gli esami di promozione dalla classe che avrà frequentata durante l'anno 1892-93.

Ogni candidato, per essere ammesso al concorso, dovrà presentare al rettore del Convitto, non più tardi del 30 giugno p. v. i seguenti documenti:

a) un'istanza in carta legale, scritta di sua propria mano, nella quale sia detto in che scuola ed in che classe faccia od abbia fatto gli studii;

b) la fede legale di nascita;

c) un attestato di frequenza alla scuola e di promozione, rilasciato dal direttore della medesima;

d) un certificato di moralità, rilasciato dalla Giunta municipale;

e) una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, attestata dall'agente delle tasse, sul patrimonio dei genitori e del candidato stesso.

L'esame avrà principio il giorno 28 luglio 1893, alle ore 8 antimeridiane, e continuerà nei giorni successivi.

I signori sindaci sono pregati di dare la più larga pubblicità al presente avviso.

Reggio Calabria, 1° giugno 1893.

Il funzionante da Provveditore
A. FIRMANI.

N. 1029.

IL R. PROVVEDITORE AGLI STUDI
della provincia di Venezia

NOTIFICA:

che a senso dell'art. 95 del regolamento per i Convitti nazionali, approvato col R. decreto 11 novembre 1888 n. 5887 serie 3ª,

E' APERTO IL CONCORSO

a n. 8 posti gratuiti e 12 semigratuiti vacanti in questo Convitto nazionale Marco Foscarini, oltre a quelli di risulta.

Questi posti saranno conferiti mediante concorso per esame ai giovani di scarsa fortuna, che abbiano compiuti gli studi elementari, che godano i diritti della cittadinanza italiana, e non oltrepassino il dodicesimo anno di età a tutto settembre del corrente anno.

Al requisito dell'età è fatta eccezione pei giovani che siano alunni del Convitto suddetto, o di altro Convitto pubblico.

Il concorso è aperto per qualsiasi classe dei corsi ginnasiali e liceali; e coloro che vinceranno il posto per tali corsi avranno diritto al godimento del medesimo fino al termine degli studi liceali; dopo i quali potranno aspirare ad uno dei dodici stipendi universitari, giusta la Sovrana risoluzione 1° dicembre 1862 e i RR. decreti 16 marzo 1875 e 29 novembre 1878.

Sono ammessi al concorso anche coloro che vogliono percorrere gli studi tecnici; ma il godimento del posto per essi cesserà terminato che abbiano il corso triennale della scuola tecnica.

Per essere ammesso al concorso ogni candidato deve presentare o personalmente, o per mezzo di un suo rappresentante avente domicilio in Venezia, al Rettore del Convitto, *entro tutto il 24 del prossimo mese di giugno*:

1. Un'istanza scritta di propria mano e autenticata dal padre, o da chi ne fa legalmente le veci, con dichiarazione:

A) della classe di studio che frequentò nel corso dell'anno;

B) del domicilio legale della famiglia;

C) dei comuni in cui detta famiglia paga contribuzioni.

2. La fede di nascita debitamente legalizzata.

3. Un attestato di frequenza alla scuola o di promozione rilasciato dal Direttore.

4 Un attestato di moralità rilasciato dalla Giunta municipale.

5. L'attestato di aver subito l'innesto vaccino o sofferto il vajuolo.

6. Di essere sano e scevro d'infermità schifose o ritenute contagiose.

7. Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre; sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia; sulla somma che questa paga a titolo di contribuzioni, attestata dall'agente delle tasse; e sul patrimonio che il padre, la madre, lo stesso candidato possiedono, accennando le specie dei fondi, redditi, proventi e capitali posseduti in qualunque sito, e se e quale dei fratelli o delle sorelle del candidato goda di sussidio o di pensione, o di posti di grazia in qualche stabilimento dello Stato. Questa dichiarazione deve recare una data non anteriore all'anno in corso.

Qualora la famiglia pagasse contribuzioni in più comuni, dovranno prodursi le relative dichiarazioni o atti di notorietà dei vari sindaci rispettivi.

Tutti questi documenti devono essere in carta da bollo ad eccezione di quelli sotto i numari 3 e 5 Ogni frode in tali documenti sarà punita con l'esclusione dal concorso, o con la perdita del posto quando sia stato già conferito.

Sarà pubblicato l'elenco nominale dei giovani ammessi al concorso.

Il giorno 21 del p. v. mese di luglio alle ore 8 1|2 ant. si apriranno gli esami del concorso presso questo R. Liceo-Ginnasio Marco Foscarini. Tali esami progrediranno con quell'ordine ed in quei giorni che verranno fissati dal Presidente della Giunta esaminatrice, e da esso notificati in apposita tabella che sarà affissa all'Albo del detto Liceo-Ginnasio.

Gli allievi provenienti da scuola pubblica, sebbene dichiarati ammissibili al concorso, non saranno dal Presidente della Giunta esaminatrice ammessi egli esami, se non avranno provato, con documento autentico, di aver superato l'esame di promozione alla classe per la quale concorrono, ovvero non produrranno la dichiarazione del direttore della scuola che questo esame non ebbe ancor luogo. Non saranno pure ammessi se vogliono nel concorso esporsi all'esame non corrispondente alla classe da cui furono promossi.

Gli esami verranno dati per doppia prova scritta ed orale. La prova scritta per i candidati provenienti dalle scuole elementari consiste in un componimento italiano, e in un quesito d'aritmetica; per i candidati provenienti dalle scuole classiche in un componimento ed in una versione dal latino secondo gli studi fatti; per i provenienti dalle scuole tecniche in un componimento italiano ed in un quesito di matematica, pure secondo gli studi fatti.

La prova orale, che deve farsi pubblicamente, comprenderà tutte le materie proprie della classe dalla quale provengono i candidati.

Si avverte che i vincitori di un posto gratuito o semigratuito dovranno sostenere le spese relative al vestiario, ai libri ed alle tasse scolastiche ecc., giusta il regolamento del Convitto.

Venezia, 21 maggio 1893.

Il Regio Provveditore
M. ROSA.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 7 giugno 1893

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Belluno	piovoso	—	22 0	11 9
Domodossola	sereno	—	21 9	11 4
Milano	1[1 coperto	—	26 4	11 5
Verona	sereno	—	23 0	15 1
Venezia	1[4 coperto	calmo	24 4	16 6
Torino	sereno	—	22 2	16 0
Alessandria	sereno	—	25 7	13 5
Parma	1[4 coperto	—	23 1	12 9
Modena	1[4 coperto	—	22 4	13 3
Genova	sereno	calmo	22 9	18 6
Forlì	1[4 coperto	—	22 8	14 9
Pesaro	1[2 coperto	calmo	22 5	12 9
Porto Maurizio	sereno	calmo	24 0	17 2
Firenze	1[2 coperto	—	21 4	13 0
Urbino	3[4 coperto	—	20 9	9.9
Ancona	3[1 coperto	calmo	23 3	16 0
Livorno	3[1 coperto	calmo	24 9	12 0
Perugia	3[4 coperto	—	23 7	11 3
Camerino	coperto	—	18 1	9 8
Chieti	piovoso	—	20 8	8 0
Aquila	coperto	—	19 5	7 3
Roma	3[1 coperto	—	26 4	14 1
Agnone	coperto	—	19 3	9 0
Foggia	—	—	—	—
Bari	sereno	calmo	19 8	13 5
Napoli	coperto	calmo	21 7	15 1
Potenza	coperto	—	16 7	8 6
Lecce	3[4 coperto	—	23 6	12 7
Cosenza	3[4 coperto	—	22 6	11 6
Cagliari	sereno	calmo	25 8	16 2
Reggio Calabria	sereno	legg. mosso	22 0	17 2
Palermo	coperto	mosso	27 0	16 9
Catania	sereno	calmo	25 4	15 9
Caltanissetta	coperto	—	23 3	13 0
Siracusa	1[2 coperto	calmo	27 6	15 3

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

il dì 7 giugno 1893

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì	760.9
Umidità relativa a mezzodì	37
Vento a mezzodì	N E moderato.
Cielo	3[1 coperto.
Termometro centigrado	Massimo 24,°7.
	Minimo 14,°1.

Pioggia in 24 ore: goccie.

Li 7 giugno 1893.

In Europa pressione alta intorno alle Isole Britanniche ed al Nord, minima al Sud della Russia. Christiansund 773; Zurigo 769; Odessa 754

In Italia nelle 24 ore: barometro alquanto disceso al Sud; temporali con pioggiarelle sulla alta Italia e media; venti qua e là in forza settentrionali; temperatura sempre mite.

Stamane: cielo nuvoloso specialmente al centro e Sud del continente; venti deboli a freschi, specialmente settentrionali; barometro intorno a 761 millimetri al Sud, a 762 in Sardegna, da 763 a 764 nel Piemonte.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli a freschi, specialmente settentrionali; cielo vario, con qualche temporale.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 7 giugno 1893

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 3.

COLONNA-AVELLA, segretario, legge il processo verbale della tornata di ieri che è approvato.

Congedi.

Si accordano due congedi ai senatori Rasponi e Bonvicini

Comunicazioni.

PRESIDENTE informa il Senato che in adempimento dell'incarico ieri conferitogli, ha chiamato il senatore Ghiglieri a surrogare il senatore Eula nella Commissione che esamina il codice penale per l'esercito.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Istituzione dei collegi di Probi viri » (N. 78).

PRESIDENTE rammenta che nella tornata di ieri si chiuse la discussione generale e si approvarono i primi nove articoli.

L'art. 10 è così concepito:

Art. 10.

Nessuna delle controversie indicate nell'articolo 8 può essere portata innanzi alla Giuria, o, se ecceda la competenza di questa, innanzi ai magistrati ordinari senza previo sperimento di conciliazione innanzi all'ufficio di conciliazione.

Dalla conciliazione non riescita sarà, a richiesta della parte interessata, fatto risultare con processo verbale, esprimente anche il parere dell'ufficio, analogamente a quanto è prescritto dall'art. 412 del codice di procedura civile.

L'operaio che avrà, da parte sua, aderito alla proposta conciliativa, è ammesso di diritto al gratuito patrocinio per far valere giudiziariamente le domande sulle quali abbia riportato parere favorevole.

AURITI, parla sull'ultimo comma dell'articolo.

Con esso si prescinde dalla prova positiva e concreta dello stato d'indigenza.

Crede che la concessione meriti di essere accolta.

Osserva però che l'art. 10 non si occupa della revoca possibile dell'ammissione al gratuito patrocinio.

A colmare la lacuna l'oratore aveva preparato un emendamento aggiuntivo; ma non lo presenta per lo stadio di discussione in cui è la legge, sicuro, d'altronde, che alla specie si applica la legge comune.

Prega comunque che si faccia nel regolamento una dichiarazione esplicita.

SALIS invece di parlare di gratuito patrocinio vorrebbe che la procedura fosse senza spese.

DI CAMPOREALE crede che le assicurazioni date dal Governo durante la discussione d'una legge non abbiano virtù pratica.

Gli duole quindi che l'onorevole Auriti non proponga come emendamento da tradursi in norma di legge, la sua opportunissima proposta.

Vorrebbe che un ordine del giorno del Senato invitasse il Governo a tener presente il concetto dell'on. Auriti nella redazione del regolamento.

Spiega al senatore Salis come sia necessario il gratuito patrocinio per le cause avanti la giuria.

AURITI afferma che se si disse pago di una dichiarazione del ministro, ciò è perchè il suo emendamento non è che la interpretazione della legge, secondo il suo criterio.

Farne un ordine del giorno gli sembra induca a negare che la legge dica ciò che realmente dice.

Meglio è che si provveda con regolamento: se non si provvederà così, è certo che, nello stesso senso provvederanno i magistrati.

GRIFFINI, relatore, crede esattissima l'interpretazione del senatore Auriti: la norma generale si applica nel silenzio della legge speciale.

GIANTURCO, sotto-segretario di Stato per la giustizia. Si associa alla interpretazione dei senatori Auriti e Griffini che ha base nella legge stessa. Un ordine del giorno non avrebbe nessuna efficacia vincolante pel magistrato.

All'onorevole Salis fa notare la necessità dell'articolo 10 che è larghissimo verso l'operaio.

SALIS. Avverte che egli credeva che il gratuito patrocinio si riferisse al giudizio avanti la giuria Se si tratta di altra giurisdizione non ha osservazioni da fare.

GIANTURCO, sotto segretario di Stato per la giustizia. Osserva che l'ammissione al gratuito patrocinio, può aversi così pel giudizio avanti la giuria, come avanti alla giurisdizione ordinaria.

L'art. 10 è approvato.

Art. 11.

Le decisioni date dalla giuria ai termini dell'articolo 9 non sono soggette ad appello che per motivi d'incompetenza o per eccesso di potere; nei quai casi la cognizione dell'appello spetta, secondo il valore della controversia, al pretore o al tribunale rispettivamente, secondo i casi, competenti per territorio.

L'appello deve essere proposto entro giorni dieci dalla notifica della sentenza della giuria, se viene adito il pretore, e entro giorni 15 dalla notifica se viene adito il tribunale.

Il ricorso in Cassazione è esente dal deposito e deve essere interposto, con o senza intervento d'avvocato, entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza, se è contro sentenza di pretore, e entro 40 dalla notificazione, se è contro sentenza di tribunale.

CANCELLIERI. Chiede se la violazione di legge non debba dar luogo a reclamo. Per esempio non vi sarà rimedio contro una sentenza pronunziata senza citazione di parte?

Chiede pure se non vi sia richiamo per violazione di forma.

Vorrebbe che tali dubbi si chiarissero.

CANONICO, crede che l'art. 11 lasci il ricorso in Cassazione sotto l'impero del diritto comune.

CANCELLIERI, crede che l'ultimo comma dell'articolo 11, come è concepito sembri escludere il ricorso in Cassazione, contro la sentenza della giuria, non indicandosi il termine per ricorrere.

AURITI, osserva che coll'art. 11 non si applicano alle sentenze della giuria per il ricorso in Cassazione le norme stesse che valgono per le sentenze dei conciliatori.

GRIFFINI, relatore, reputa sia lecito il ricorso in cassazione contro le sentenze inappellabili della giuria a termini del diritto comune.

La mancanza di termine può esser riparata con regolamento.

AURITI, fa notare che l'inappellabilità per merito, esclude il ricorso in Cassazione.

GIANTURCO, sotto-segretario di Stato per la giustizia, osserva che l'art. 11 crea un appello con carattere di giudizio di Cassazione e un ricorso in Cassazione contro le sentenze d'appello a termini del diritto comune.

Non esiste un ricorso per Cassazione direttamente dalla sentenza della giuria.

CANCELLIERI le parole dell'onorevole Gianturco chiariscono la legge ma non appagano l'oratore, che avrebbe desiderato un rimedio anche per le violazioni di legge e la mancanza di forma.

Siccome si dovrà presto ritoccare questa legge, così si augura che in tale occasione si possa tener conto dei suo desideri.

SALIS fa notare che l'art. 11 non contiene che una norma già contenuta in altre leggi speciali.

DI CAMPOREALE. L'art. 11 è una enormità, nè crede vi sia legge speciale che contenga qualcosa di simile.

Le osservazioni dell'onorevole Cancellieri lo hanno preoccupato: nel caso in cui il presidente magistrato sia surrogato da un vice presidente operaio, sono possibili degli abusi.

GIANTURCO, sotto segretario di Stato per la giustizia, osserva che l'art. 11 è lo stesso già votato dal Senato: e ricorda come allora lo giustificasse il senatore Costa.

Aggiunge che già le sentenze del conciliatore, anche se enormi, fino a 50 lire sono solo appellabili per incompetenza.

La fede che merita il conciliatore fino a 50 lire la merita la giuria fino a 200.

Non può verificarsi il caso di soperchierie, perchè anche il presidente supplente è nominato dal Re.

Non bisogna del resto immaginare casi inverosimili che presumono possibili enormità.

DI CAMPOREALE. Osserva che anche i vice-presidenti sono scelti fra gli operai e gli industriali.

GIANTURCO, sotto-segretario di stato per la giustizia. Fa notare che la giuria non è mai presieduta dai vice-presidenti industriali e operai; ma dal presidente o dal supplente. Adunque la soperchieria non è possibile.

AURITI. Chiarisce come l'art. 11 si possa votare, per quanto sollevi qualche dubbiezza.

DI CAMPOREALE. Propone che l'articolo 11 sia rinviato alla Commissione.

GIANTURCO, sotto-segretario di Stato per la giustizia. Non crede opportuno tale rinvio; crede che alle enormità accennate dagli onorevoli Cancellieri e Di Camporeale si potrà riparare con una lata interpretazione del concetto: eccesso di potere.

AURITI. Crede che tale estesa interpretazione sia contraria alla giurisprudenza prevalente.

Reputa che l'articolo si possa e si debba modificare.

LACAVA, ministro di agricoltura e commercio. Si associa alle dichiarazioni fatte dall'onorevole Gianturco, mostrando che la giuria dei probi-viri merita, forse più del conciliatore, la fiducia che conduce alla inappellabilità, tranne i casi d'incompetenza e di eccesso di potere.

GRIFFINI, relatore, ricorda che il sistema dell'art. 11 del progetto è riconosciuto legale dal Codice di procedura civile.

Il Senato non approva il rinvio dell'articolo all'Ufficio centrale.

L'art. 11 è approvato, e senza discussione si approvano gli articoli seguenti sino al 16.

Art 17.

Non sono elettori nè eleggibili:

a) gli interdetti e gli inabilitati;

b) i condannati per oziosità, vagabondaggio o mendicità o per delitto di associazione per delinquere, incitamento all'odio tra le varie classi sociali, per delitti contro le libertà politiche, per violazione di segreti professionali o industriali, per simulazione di reato, calunnia, falsità in giudizio, per delitto contro la fede pubblica, per delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie e per ogni delitto commesso per avidità di lucro, finchè non abbiano ottenuta la riabilitazione;

c) gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla vigilanza speciale. Tale incapacità cessa quando siano cessati gli effetti della ammonizione e della vigilanza;

d) coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti di pubblica beneficenza o delle congregazioni di carità;

e) i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento.

OTTOLENGHI, esporrà alcuni dubbi.

Crede che la legge, come è concepita, aprirà l'adito a contestazioni che deluderanno lo scopo della legge.

La legge ambigua e imperfetta nella dizione nuocerà.

Nella buona costituzione della giuria sta tutto il magistero della legge.

Se l'art. 17 fu altra volta votato dal Senato, questo non impedirà l'oratore di esporre le sue dubbiezze.

L'art. 17, essendosi assunto l'onere di una enumerazione tassativa delle incapacità, non ammette interpretazione estensiva.

Ora è bene che un ricettatore, un manutengolo possa esser elettore ed eleggibile solo perchè commise il favoreggiamento senza avidità di lucro? Bisogna tener conto dell'articolo 421 Codice penale.

Si meraviglia come l'omicida possa essere elettore ed eleggibile; come gli eccitatori di sciopero possano sedere giudici in un tribunale pacificatore delle classi sociali.

Bisogna adunque riparare ad enormi lacune foriere di dolorose conseguenze.

Invece di una enumerazione tassativa bisognava citare i titoli del Codice penale accettando formule comprensive nella loro generalità.

Aggiunge alle persone che dovrebbero essere esclusi i rei di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e gl'intimidatori.

Chiede se sarebbe un vero cataclisma sociale la sospensione di questa legge.

SALIS crede che l'onorevole Ottolenghi abbia ragione; colmare la lacuna è difficile perchè non abbiamo più la tripartizione dei reati consacrata dal Codice sardo e praticamente utile.

Si potrebbe forse tener conto della qualità delle pene inflitte.

GIANTURCO, sotto segretario di Stato per la giustizia. Osserva che l'art. 18, stabilendo le cause che impediscono l'eleggibilità, richiama la legge sui giurati, che è assai più rigorosa di quanto lo sarebbe l'onor. Ottolenghi.

La capacità di essere giurato è sufficiente.

Per l'elettorato si esige meno; ma vi è però nell'art. 17, lettera *b*) la formola comprensiva « delitto commesso per avidità di lucro. »

La formola altra volta adottata dal Senato era meno larga dell'attuale.

OTTOLENGHI il richiamo alla legge sui giurati non è opportuno. Quindi insiste nelle sue osservazioni, dirette solo ad emendare una legge che voterà volentieri, anche per l'impressione che fece pure su di lui il notevole discorso dell'onor. Gianturco, a cui il Senato fece plauso.

GRIFFINI, relatore, giustifica il sistema delle capacità e delle incapacità accolto dalla legge.

Si chiamò la legge dei giurati solo per evitare nell'art. 18 una nuova enumerazione; non per una analogia fra i probi-viri e i giurati.

L'art. 17 è approvato.

Art. 18.

Sono eleggibili tutti gli elettori iscritti, quando abbiano compiuta l'età di 25 anni, sappiano leggere e scrivere, esercitano da un anno almeno l'industria o l'arte che professano al momento dell'elezione, risiedano da un anno nella circoscrizione del Collegio e non si trovino in alcuno dei casi preveduti negli articoli 5 a 7, 8 numeri 2, 3 e 4 della legge 8 giugno 1874, n. 1937, modificata con l'art. 32 del regio decreto 1° dicembre 1889 n. 6509.

OTTOLENGHI ripete essere inopportuno il richiamo alla legge sui giurati.

Osserva che le categorie di persone da lui emanate, non sono contemplate neanche dalla legge sui giurati: è questione di fatto e non di ragionamenti.

DI CAMPOREALE propone che all'art. 18 si sostituisca l'art. 17 del progetto altravolta votato dal Senato.

Questo art. 17 voleva che l'esercizio della industria o dell'arte durasse da tre anni e non da uno.

Il triennio è garanzia di maggiore capacità; il termine di un anno fu introdotto senza neppure dire il perchè della variazione.

L'art. 17 del progetto passato ammetteva le donne nell'Ufficio di conciliazione, le escludeva dalla giuria.

Non conviene ammetterle alla giuria, quando non sono capaci di essere giurati, arbitri, o avvocati.

Non sa come il Senato, a così breve distanza possa cambiare opinione.

LACAVA, ministro di agricoltura, industria e commercio. Ricorda come già discussione generale furono svolte ampiamente le ragioni che giustificano l'eleggibilità della donna alla giuria.

Lo ammetter la donna nella conciliazione è più grave che ammetterla nella giuria.

La donna va piuttosto a garantire i suoi diritti di operaia che a fungere da giudicessa.

Dimostra la sufficienza del termine di un anno per esercizio dell'industria o dell'arte.

L'emendamento proposto dal senatore Di Camporeale non è approvato.

L'art. 18 è approvato, e senza discussione, si approvano gli articoli seguenti fino al 43 inclusivamente.

GRIFFINI, relatore, raccomanda al Governo le sorti degli operai agricoli.

Ciò specialmente in vista dei privilegi fiscali concessi dagli articoli 43 e 44.

Poichè è difficile una legge sui probiviri in agricoltura, vorrebbe almeno un progetto che alleviasse le tasse giudiziarie pei contadini nei giudizi avanti ai conciliatori.

LACAVA, ministro di agricoltura, industria e commercio. Riassume le idee ieri esposte circa i probiviri in agricoltura.

Sarà sua cura di compilare analogo progetto di legge, che appagherà i voti del senatore Griffini.

SALIS vorrebbe la gratuità assoluta delle cause avanti ai probiviri.

LACAVA, ministro di agricoltura, industria e commercio. Spiega come non sia stato possibile la gratuità assoluta.

Fa notare come le tasse siano minime.

Gli articoli 44, 45 e 46, ultimo del progetto sono approvati.

Il progetto stesso si voterà a scrutinio segreto in una delle prossime sedute.

La seduta è levata (ore 6).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 7 giugno 1893

Presidenza del vice-presidente BACCELLI.

La seduta comincia alle 2.

QUARTIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

DE MARTINO chiede se la Commissione di inchiesta non creda di presentare la sua relazione prima che venga in discussione la legge bancaria.

Loda la Commissione per il lavoro indefesso cui si è dedicata, ma attende dalla Presidenza una risposta, dopo che abbia interpellato la Commissione stessa.

CAVALLOTTI si associa a queste osservazioni e raccomandazioni dell'on. De Martino.

La ragione morale e politica che, nonostante tutte le resistenze, indusse la Camera a nominare la Commissione, verrebbe a perdere ogni valore se la relazione non fosse presentata prima della discussione della legge bancaria.

Si sa che il Comitato ha raccolto gli elementi completi per la sua relazione; quindi rivolge egli pure preghiera all'a Presidenza perchè inviti la Commissione a presentarla.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, nota che la Commissione fu proposta dal Governo e votata ad unanimità dalla Camera; quindi è ansioso come ogni altro che la relazione sia presentata.

Ma questa non ha alcuna relazione col fatto della legge bancaria, la cui discussione il Governo non può assolutamente differire perchè il credito dell'Italia ne soffrirebbe.

DE MARTINO si è limitato a chiedere che la legge bancaria non si discuta finchè la relazione della Commissione di inchiesta non sia stata presentata.

CAVALLOTTI insiste che la Presidenza richieda alla Commissione la sua relazione; e anzi, ne fa formale istanza.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ripete che non può subordinare la discussione della legge bancaria ad alcun altra questione, e che è ansioso quanto alcun altro mai che la relazione della Commissione sia presentata.

Interrogazioni.

FINOCCHIARO APRILE, ministro delle poste e dei telegrafi, risponde ad una interrogazione del deputato Damiani « sulla scoperta di una quantità considerevole di corrispondenze nelle vicinanze di Marsala ».

Replica che da qualche tempo si lamentava una dispersione o perdita di lettere in partenza dalla città di Marsala.

Però il 31 maggio scorso l'autorità di pubblica sicurezza riuscì a trovare nelle vicinanze della città, in una grotta, un numero considerevole di lettere, delle quali alcune aperte, altre no.

Fu data denunzia all'autorità giudiziaria, e le indagini fatte portarono ad avere, oltre che la prova del reato, la confessione di coloro che debbono risponderne.

Il Ministero poi ha disposto che amministrativamente siano presi provvedimenti radicali perchè la fiducia del pubblico sia tutelata.

DAMIANI dichiarasi soddisfatto. Loda il ministro di quanto ha fatto, e raccomanda che proceda colla massima energia.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, risponde ai deputati Rampoldi, Garavetti e Barzilai che desiderano « sapere a qual punto si trovano i lavori del monumento nazionale a Garibaldi in Roma »:

Osserva che la Commissione ha chiesto il mutamento della località dove il monumento deve sorgere; quindi ora si fanno trattative col Municipio, ed è stato prorogato il termine di inaugurazione al febbraio 1897.

RAMPOLDI prende atto e confida che il monumento sia compiuto nel termine indicato.

SANI, sotto-segretario di Stato del Ministero dei lavori pubblici, risponde al deputato D'Alife che chiede « se crede necessario nello interesse dell'ordine pubblico, revocare la disposizione di chiusura della strada Ripillo-Longobucco in provincia di Cosenza ».

Osserva che una strada provinciale non può essere aperta al transito se la Provincia non la prende in consegna, poichè questa deve provvedere alle spese di manutenzione.

Nel caso speciale vi sono state divergenze con la Provincia; ma in qualunque modo in questi giorni sarà provveduto alla apertura della strada o con accordi o con provvedimenti d'ufficio.

D'ALIFE ringrazia.

SANI, sotto-segretario di Stato pei lavori pubblici, presenta un disegno di legge per il completamento della sistemazione dei fiumi Reno, Gorzone, Brenta, Bacchiglione, Aterno e Sagittario.

Votazione per la nomina di due commissari della Giunta generale del bilancio.

QUARTIERI, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Afan de Rivera — Aggio — Aguglia — Amadei — Andolfato — Antonelli.

Badaloni — Badini — Balenzano — Barzilai — Basini — Berti Domenico — Bertolini — Bonasi — Borgatta — Borruso — Borsarelli — Boselli — Bracci — Branca — Brin.

Cadolini — Calderara — Caldesi — Cambiasi — Canegallo — Cao-Pinna — Cappelleri — Cappelli — Carcano — Carenzi — Catapano — Cavagnari — Cavallotti — Celli — Ceriana-Mayneri — Chiapusso — Chiaradia — Chiesa — Chimirri — Chinaglia — Chindamo Ciancio'o — Cibrario — Cirmeni — Civelli — Clementini — Cocco-Ortu — Cocuzza — Colajanni Federico — Colajanni Napoleone — Colombo — Colosimo — Comandini — Compagna — Coppino — Costantini.

D'Alife — Dal Verme — Damiani — Daneo — De Amicis — De Bernardis — De Gaglia — Del Balzo — Del Giudice — De Luca Ippolito — Delvecchio — De Martino — De Nicolò — De Novellis — De Puppi — De Riseis Giuseppe — De Salvio — Di Blasio — Di Broglio — Di Marzo — Di Trabia — Donati.

Elia — Episcopo — Ercole.

Facheris — Falconi — Farina Emilio — Ferracciù — Ferrari Luigi — Ferraris Napoleone — Fili-Astolfone — Filopanti — Finocchiaro-Aprile — Fisogni — Florena — Fortis — Fortunato — Franceschini — Franchetti — Frola — Fulci Nicolò — Fusco.

Galimberti — Gallavresi — Galletti — Galli Roberto — Gallo Nicolò — Gamba — Garavetti — Gasco — Gavazzi — Ghigi — Giacomelli — Gianolio — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giordano Ernesto — Giorgini — Giovagnoli — Giovanelli — Girardi — Gorio — Grandi — Grossi — Guerci — Guj.

Lanzara — Lazzaro — Leali — Levi Ulderico — Lochis — Lojodice — Lo Re Francesco — Lorenzini — Lucchini — Luciani — Lucifero — Luzzatto Attilio — Luzzatto Riccardo.

Maffei — Manfredi — Marazio Annibale — Marazzi Fortunato — Mariotti — Marsengo Bastia — Martini Giovanni — Marzotto — Maury — Mazzino — Meardi — Mecacci — Mel — Mercanti — Miceli — Miraglia — Mocenni — Montagna — Monticelli — Morelli-Gualtierotti — Morin — Murmura.

Nasi — Ni astro — Nicolosi.

Omodei — Orsini-Baroni.

Pace — Palamenghi-Crispi — Palberti — Panattoni — Pandolfi — Panizza — Pansini — Papa — Parona — Parpaglia — Patamia — Pellerano — Pelloux — Perrone — Peyrot — Piccolo-Cupani — Pierotti — Pinchia — Piovene — Pisani — Pottino — Pozzo — Prinetti — Pugliese.

Quarena — Quartieri — Quinteri.

Raggio — Rampoldi — Rava — Rinaldi — Riolo Vincenzo — Rizzetti — Rizzo — Rosano — Roux — Rubini — Ruggieri Ernesto — Ruggieri Giuseppe.

Sacchetti — Sacconi — Salandra — Sani Giacomo — Sani Severino — Saporito — Scaglione — Scaramella-Manetti — Sciacca della Scala — Serena — Severi — Silvani — Simonelli Ranieri — Simonetti Luigi — Socci — Solimbergo — Sonnino Sidney — Spirito Francesco — Spirito Beniamino — Squitti — Stelluti-Scala — Suardo Alessio.

Talamo — Tasca-Lanza — Tecchio — Testasecca — Tiepolo — Tondi — Torelli — Torlonia — Torraca — Treves — Trompeo — Turbiglio Sebastiano.

Vaccaj — Valle Angelo — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vendemini — Vizioli.

Zabeo — Zappi — Zecca — Zizzi — Zucconi.

Sono in congedo:

Adamoli — Amore — Aprile — Arbib.

Bastogi Gioachino — Bastogi Michelangelo — Bertollo — Bocchialini — Bonacci — Brunetti.

Capaldo — Capoduro — Centurini — Clemente — Cocito — Cucchi.

De Riseis Luigi — Di San Donato.

Frascara.

Grippo — Guelpa.

La Vaccara — Luporini.

Mazziotti — Merzario — Mussi.

Pais-Serra — Paolucci — Papadopoli — Petronio — Piccaroli Rocco — Romanin-Jacur — Rospigliosi — Rossi Luigi.

Schiratti.

Trincheria.

Sono ammalati:

Anzani.

Berio — Bonin.

Civelli — Coffari — Colarusso.

Di San Giuliano.

Lugli.

Manganaro — Marcora — Mezzacapo

Pignatelli.

Sanguinetti — Sperti.

Toaldi.

Vendramini — Vollaro-De Lieto.

Assenti per ufficio pubblico:

Battini.

Casana.

Niccolini.

Salemi-Oddo.

Ungaro.

Seguito della discussione del bilancio dell' interno.

BADINI parlando sul capitolo 22, raccomanda il riordinamento dell'archivio di Stato di Torino

LUCIANI deplora che in molti comuni si trovino documenti storici di somma importanza assolutamente trascurati, ed invita il ministro ad assicurarne la custodia.

GIOLITTI, ministro dell'interno, terrà conto delle raccomandazioni dei preopinanti.

(Approvansi i capitoli fino al 22).

BASALONI, sul capitolo 23, svolge il seguente ordine del giorno, sottoscritto anche dai deputati Zabeo e Aggio:

« La Camera, nell'intento di rendere più spedita l'amministrazione dei comuni e delle provincie, e nel concetto di uniformare, ai sensi

dell'art. 90 della legge 30 dicembre 1888, la circoscrizione territoriale amministrativa delle provincie della Venezia e di Mantova a quelle delle altre provincie d'Italia, invita il Governo a volere con sollecitudine risolvere la questione dei Commissariati distrettuali ed a presentare una legge per modificare, nel senso indicato dai Consigli provinciali del Regno, l'articolo 208 della legge comunale e provinciale.

CIBRARIO lamenta che alcune Giunte provinciali esorbitino dal loro ufficio nella revisione delle liste elettorali amministrative.

Quella di Torino è arrivata fino al punto di cancellare dalla lista l'onorevole Marsengo. (Ilarità) Esorta quindi il ministro a provvedere. (Approvazioni).

PALAMENGHI-CRISPI chiede che la Prefettura di Caltanissetta venga messa in condizione da funzionare normalmente; deplorando l'opera partigiana del consigliere delegato Nencioli.

Rilevando poi una osservazione fatta ieri dall'onorevole Colajanni, giustifica la ispezione fatta eseguire nel comune di Niscemi dal sottoprefetto di Terranova.

DE BERNARDIS ponendo a riscontro le dichiarazioni fatte dall'onorevole presidente del Consiglio in risposta all'onorevole Bovio nel 26 maggio scorso, con la risposta fatta ieri all'onorevole Bertolini, dalle quali apparirebbe che egli non intende nè discentrare, nè rinvigorire le autonomie locali, chiede quali siano dunque le risorse organiche amministrative promesse nel discorso-programma del Ministero.

Domanda inoltre se il presidente del Consiglio creda proprio, come è scritto nella relazione della Giunta, che il Governo sia disadatto a compiere riforme organiche: dappoichè siffatta teorica contrasterebbe col programma e colle promesse del Ministero.

CAVALLOTTI domanda all'onorevole ministro quali siano i suoi criterii intorno all'amministrazione delle Provincie, i suoi propositi per diminuirne il carico, e i concetti ai quali si inspira nella scelta dei prefetti e del personale che da essi dipende.

L'oratore rammenta il poco rispetto usato alle autonomie comunali: e cita ad esempio lo scioglimento dei Consigli comunali di Bari, di Terlizzi, di Arpino e di Molfetta, affermando che i provvedimenti furono presi non per ragioni amministrative, ma per partigiane ragioni politiche.

Lamenta altresì che molti prefetti, specie quelli di Bari e di Pavia abbiano fatto intervenire il nome e la persona del Re nelle ultime lotte elettorali; e deplora altresì che il presidente del Consiglio abbia, ieri, seguito cotesto esempio (Commenti — Approvazioni) enunciando teoriche che sono vere eresie costituzionali. (Bene! Bravo!)

L'oratore afferma che il prefetto di Chieti, e i sotto-prefetti di Sora e di Mortara, violarono la legge, e domanda perchè non siano stati puniti: e se sia lecito, come è successo ad Alvito, a Posta Fibreno, a S. Zenone, a Torre Annunziata, far servire l'Amministrazione pubblica a sorgente di favori e a strumenti di illecite pressioni elettorali.

Si augura che non perdurino questi metodi di Governo, nell'interesse della giustizia e della libertà. (Bene!)

CAVAGNARI assicura l'onorevole Cibrario che egli cadde in errore attribuendo alla Giunta provinciale amministrativa di Genova la illegalità che ha addebitato a quella di Torino.

DE GUGLIA raccomanda all'onorevole ministro di migliorare le condizioni degli uscieri di prefettura.

CERIANA chiede la presentazione di un disegno di legge per la graduale soppressione delle sotto-prefetture.

DONATI non è favorevole al concetto di abolire i commissariati distrettuali del Veneto a meno che non si venga nel concetto di sostituirli con sotto-prefetture, o di abolire tutte le sotto-prefetture medesime.

GROSSI per fatto personale risponde all'onorevole Cavallotti. Osserva che nel collegio di Sora, alle pretese violenze del Governo altre se ne opposero e maggiori, come dimostrazione dei criteri che prevarrebbero se il Governo fosse nelle mani degli amici politici dell'onorevole Cavallotti. Quanto alla bonifica di Posta Fibreno, dice che se si tratta di pratiche antiche per un lavoro ad esclusive spese di un Consorzio; che il Governo vi è del tutto estraneo; e che la sua azione personale si limitò ad impedire che, in prossimità delle elezioni, si discutesse nel Consiglio provinciale di quella bonifica, appunto per evitare il rischio che la discussione potesse essere considerata come una manovra elettorale. (Approvazioni).

TESTASECCA respinge alcuni appunti fatti dall'onorevole Palamenghi dall'autorità politica ed al sindaco di Caltanissetta.

TECCHIO si unisce ai precedenti oratori che hanno ritenuto necessaria l'abolizione dei Commissariati nel Veneto, giacchè non crede che il mantenerli possa riuscire di alcun vantaggio.

CAVALLOTTI parla per fatto personale rispondendo all'onorevole Grossi.

Comincia col dire che non può negare fede a coloro che lo hanno informato, ed asserisce che non entra nei criteri politici della parte, nella quale milita l'oratore, il riuscire deputato, altrimenti che colla libera espressione dei voti degli elettori.

Non disconosce i meriti che ha potuto acquistare l'on. Grossi per la bonifica di Posta Fibreno, ma non bisogna dimenticare le benemerenze che a questo riguardo ebbe pure l'ingegnere Carpi (Viva ilarità). Ad ogni modo deplora che l'onorevole Grossi abbia mostrato di interessarsi maggiormente a questa bonifica durante l'ultimo periodo elettorale.

Chiusura della votazione.

PRESIDENTE dichiara chiusa la votazione per la nomina dei commissari del bilancio e procede al sorteggio dei deputati, che dovranno stasera procedere allo spoglio dei voti.

Dice che furono sorteggiati gli onorevoli: Panattoni, Orsini-Baroni, Turbiglio, Cavallotti, Mariotti, Scaramella-Manetti, Pullino, Gavazzi, Socci.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, risponde anzitutto all'on. Badaloni e dice che il Governo già si è preoccupato delle soverchie spese facoltative, che votano alcuni Consigli provinciali. Però crede che si possano perfezionare le attuali disposizioni della legge, ma che non sia conveniente abrogare la legge.

E viene poi alla questione dei Commissariati distrettuali del Veneto. Non è esatto che l'abolizione di questi Commissariati importi come conseguenza necessaria l'istituzione delle sottoprefetture.

Occorre piuttosto provvedere all'organizzazione della pubblica sicurezza.

Curerà la semplificazione dell'amministrazione provinciale, purchè essa non porti nocumento ai servizi pubblici.

Come pure risponde all'onorevole Cibrario che è difficile dare una norma generale sull'interpretazione dell'articolo 38 della legge provinciale.

L'onor. Palamenghi si è occupato della prefettura di Caltanissetta. L'oratore esprime la più completa fiducia nel funzionario, che ora regge quella prefettura.

PALAMENGHI invita il presidente del Consiglio a leggere lo specchio caratteristico.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, replica dicendo che il funzionario di cui si tratta è degno di stima, e che non crede opportuno che chi è stato al Ministero dell'interno ricordi, una volta che ne è uscito, gli specchi caratteristici dei funzionari.

Fa poi rilevare all'onorevole De Bernardis che è molto difficile procedere a quelle riforme amministrative che egli suggerisce e che avrebbero per conseguenza l'abolizione di alcune delle attuali Provincie.

All'onorevole De Gaglia promette che vedrà se si potranno migliorare le condizioni degli uscieri di prefettura riducendo il numero.

L'on. Cavallotti può star tranquillo perchè la spesa stabilita nel capitolo non è accresciuta.

Venendo poi agli scioglimenti dei Consigli comunali di Bari e di Arpino, che quest'oratore ebbe a deplorare, risponde: che a Bari tutti rimasero contenti dell'opera del Regio commissario e che il Consiglio comunale di Arpino fu sciolto perchè la Giunta aveva firmato un manifesto elettorale.

Non ha assunto alcuna notizia intorno alla protesta che il sotto-prefetto di Sora avrebbe impedito a proposito di una firma falsificata.

Se all'on. Cavallotti consta questo fatto lo può sottoporre alla Giunta delle elezioni.

Quanto al prefetto di Chieti, che l'on. Cavallotti ha qualificato così severamente, egli non fece che intentare una querela ad alcuni cittadini, che furono assolti.

Ciò non toglie nulla alla rispettabilità di quel prefetto, che è stato semplicemente messo a disposizione del Ministero

E viene ad altri fatti: ad Alvito non fu costituito l'ufficio del registro appunto perchè si era in un periodo elettorale; per la bonifica di Posta Fibreno fa osservare che il candidato, che si dice combattuto dal Governo, avea fatto amplissime dichiarazioni ministeriali, ed era anzi uno dei sollecitatori più insistenti dell'appoggio ministeriale. (Viva ilarità).

Rivendica infine la perfetta onorabilità del prefetto Senise, che non può essere menomata dalla lettera di un agente elettorale.

CAVALLOTTI replica dimostrando che gli assessori di Arpino non intervennero nell'ultima elezione che come privati.

A Sora si falsificò la firma del sindaco a pro del candidato ministeriale, ed il sotto-prefetto impedì che si svelasse l'abuso.

Quanto al prefetto di Chieti lo ha qualificato come delinquente, perchè nei considerando della sentenza che assolse coloro che erano stati querelati da lui vi sono apprezzamenti molto gravi. Contuttociò il prefetto fu assai lievemente punito e forse fu punito unicamente perchè non fece trionfare i candidati ministeriali. (Bene! all' estrema sinistra).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, replica dicendo che se l'autorità giudiziaria avesse creduto il prefetto Celli autore di reati, lo avrebbe processato.

PALAMENGHI-CRISPI replica per fatto personale, e dice che si spiega la difesa che l'on. Testasecca ha fatto del reggente la Prefettura di Caltanissetta perchè questi lo fece fare presidente del Consiglio provinciale (Rumori).

Ha rammentato gli specchi caratteristici del comm. Nencioli perchè contengono fatti che tutti conoscono (Rumori).

Quanto all'attuale sindaco di Caltanissetta ha rammentato le colpe di suo padre, perchè il figlio ne fu complice. (Vivissimi rumori).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, giudica che l'on. Palamenghi inaugura per il primo un sistema nuovo e scorrettissimo, quello di fare gravi accuse a persone che non si possono difendere. Questo è un abuso del privilegio parlamentare; se l'onorevole Palamenghi ripetesse fuori quello che ha detto nell'Aula sarebbe processato per calunnia. Il suo procedere non è generoso. (Vivissime approvazioni).

PRINETTI ha interrotto il presidente del Consiglio quando ha qualificato sistema nuovo quello di sollevare, in occasione dei bilanci, la discussione intorno a fatti che gli tornano nuovi. Osserva che questo è la necessaria conseguenza dell'avere praticamente ridotto al nulla il diritto d'interpellanza. Constata poi che l'onorevole presidente del Consiglio non ha risposto nulla di positivo all'onorevole De Bernardis, il quale gli domandava quali fossero i suoi propositi in ordine alle riforme organiche.

Dopo un anno di governo il paese è sempre in attesa, perchè il Governo non ha nulla fatto per attuare il programma solennemente annunciato al paese.

(Approvasi il capitolo 23. — Approvansi senza alcuna discussione i capitoli 24 e 25).

FISOGNI parla sul capitolo 26, che riguarda le spese per i Consigli di leva, osservando che già è istituita di fatto la categoria, che probabilmente sarà presto abolita anche per legge; non sa comprendere perciò perchè siasi mantenuta la formalità del sorteggio.

Non crede che convenga mantenere la estrazione del numero per distinguere coloro che devano fare due anni di servizio, da quelli che fanno tre anni.

Perciò si potrebbe sopprimerla realizzando una notevole economia.

GIOLITTI, presidente del Consiglio e ministro dell'interno, riconosce l'importanza della questione, ma osserva che essa non ha alcun rapporto col capitolo in discussione.

Prega quindi l'oratore di riservare le sue considerazioni a quando verrà in discussione la legge sul reclutamento.

(Approvasi il capitolo 26 — Approvansi senza discussione i capitoli seguenti fino al 30 — Il seguito della discussione è rimandato a domani).

Interrogazioni.

PRESIDENTE annunzia alla Camera le seguenti domande di interrogazione:

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro della pubblica istruzione sui criteri che nella provincia di Arezzo vengono applicati per stabilire la classazione e la conservazione dei monumenti d'arte.

« Severi, Mercanti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio sui provvedimenti presi dopo l'aggressione avvenuta sabato scorso presso Senis in provincia di Cagliari.

« Pinchia, Campus Serra ».

« Il sottoscritto chiede al ministro degli esteri se è a sua conoscenza una circolare che Re Menelik ha mandato alle potenze per denunziare il Trattato che ha coll'Italia: e quali provvedimenti ha creduto di prendere.

« Antonelli ».

La seduta termina alle 6,50.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

WASHINGTON, 6. — Il presidente Cleveland dichiarò, in un'intervista, che convocherà il Congresso fra 1° ed il 15 settembre. Constatò la gravità della questione monetaria; ma soggiunse che le risorse nazionali giustificano la massima fiducia.

PARIGI, 6 — Continua la discussione del progetto di legge che stabilisce la responsabilità negli infortuni degli operai sul lavoro.

Malgrado l'opposizione del Governo, si approva con 329 voti contro 146, la disposizione a tenore della quale verrà istituito, in caso di contestazione, un tribunale arbitrale composto di tre padroni e tre operai sotto la presidenza del presidente del Tribunale civile.

BERNA, 7. — *Consiglio degli Stati* — Simmen dice che i pescatori svizzeri dei laghi di Lugano e Maggiore, sono gravati dalla Convenzione sulla pesca, conclusa dalla Svizzera con l'Italia, e si lagnano dell'insufficiente polizia esercitata sui detti laghi dagli italiani.

Deucher, capo del dipartimento dell'agricoltura, risponde che l'Italia ha nominato un nuovo commissario e che spera vedere sparire ogni disuguaglianza di trattamento fra i pescatori italiani e quelli svizzeri: altrimenti la Confederazione chiederà la denunzia della Convenzione sulla pesca.

MONTPELLIER, 7. — Da iersera sono stati constatati qui due decessi per malattia choleriforme.

NEW YORK, 7. — Un italiano che assassinò un suo compatriotta, fu giustiziato ieri, mediante l'elettricità, nella prigione di Singsing.

La morte avvenne soltanto alla seconda scarica.

BERLINO, 7. — La *Norddeutsche Allegemeine Zeitung* confutando le asserzioni della *Hamburger Nachrichten* e della *Freisinnige Zeitung*, — che un nuovo scioglimento del *Reichstag*, nel caso di un secondo rigetto del progetto militare, sarebbe contrario allo spirito della Costituzione — la qualifica come un tentativo d'interpretare la Costituzione a pregiudizio del potere esecutivo.

La *Norddeutsche Allegemeine Zeitung* termina dichiarando che il Governo si manterrà scrupolosamente fedele alla Costituzione, ma si opporrà a qualsiasi attentato ai suoi diritti ed ai suoi poteri costituzionali

MADRID, 7. — La Commissione del bilancio presenterà oggi la sua relazione alla Camera, la quale incomincierà sabato la discussione del bilancio della spesa.

VENEZIA, 7. — L'Imperatrice Federico è partita per Pireo a bordo del *Surprise*.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 7 giugno 1893.

Godimento	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
1 genn 93	—	—	Rendita 5 0/0 1.a grida		— —	97.45 42 1/2 40		— —	
			Rendita 5 0/0 2.a grida	97,35 37 1/2 35	97,36 1/4			— —	
»	—	—	detta (piccolo taglio)		— —			— —	
1 aprile 93	—	—	detta 3 0/0 1.a grida		— —			— —	
»	—	—	detta 3 0/0 2.a grida		— —			60 25	
»	—	—	Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64		— —			102 75	
»	—	—	Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0		— —			92 —	
»	—	—	Prestito R. Blount 5 0/0		— —			101 70	
1 giugno 93	—	—	» Rothschild		— —			103 —	Ex coup. L. 2,17
			Obbl. Municip. e Cred. Fondiarie.						
1 genn 93	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 0/0		— —			— —	
1 aprile 93	500	500	» 4 0/0 1.a Emissione		— —			445 —	
»	500	500	» 4 0/0 2.a a 8.a Emissione		— —			440 —	
1 giugno 92	500	500	Comune di Trapani 5 0/0		—			497 —	
1 aprile 93	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			452 —	
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0/0		— —			484 —	
»	500	500	» » » » » 4 1/2 0/0		— —			489 —	
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —	
»	500	500	» » » » Napoli		— —			— —	
			Azioni Strade Ferrate						
1 genn. 93	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			694 —	
»	500	500	» » Mediterranee stampigliate		— —			534 —	
1 luglio 91	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —	
1 aprile 93	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E		— —			— —	
1 luglio 91	500	500	» » della Sicilia		— —			— —	
			Azioni Banche e Società diverse.						
1 genn. 93	1000	750	Az. Banca Nazionale		— —			1283 —	
»	1000	1000	» » Romana		— —			400 —	
»	300	300	» » Generale		— —	314,50		— —	
1 genn 90	500	450	» » di Roma		— —			310 —	
» 87	200	200	» » Tiberina		— —			15 —	
1 ottob. 91	500	500	» » Industr. e Comm. (antiche)		— —			125 —	
1 genn. 93	500	400	» Soc. di Credito Mobil. italiano (an.		— —	4·3		— —	
	500	150	» » » » » (nuove)		— —			— —	
1 genn. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —	
15 aprile 93	500	500	» » Romana per l'Illum. a Gaz		— —			764 —	
1 genn. 93	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1116 —	
1 » 90	500	500	» » Italiana per condotte d'acqua		— —			260 —	
1 luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —			59 —	
1 » 90	250	250	» » dei Molini e Magaz. Generali		— —			133 —	
1 genn. 89	100	100	» » Telefoni ed App. Elettriche		— —			— —	
1 » 90	500	500	» » Generale per l'Illuminazione		— —			275 —	
» 93	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —			216 —	
1 genn. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —	
1 ottob. 90	250	250	» » della Min. e Fond. Antimonio		— —			— —	
»	250	250	» » dei Materiali laterizi		— —			— —	
1 genn. 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			332 —	
1 » 90	500	500	» » Metallurgica Italiana		— —			150 —	
1 » 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			202 —	ex divid. L. 4,—
1 » 90	200	200	» » Caoutchouc		— —			25 —	
1 » 92	250	250	» » An. Piemontese di elettricità		— —			230 —	
1 » 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —	58 1/2		— —	
»	250	250	» » di Credito e d'ind. Edilizia		—			— —	
			Azioni Soc. Assicurazioni.						
1 genn. 90	100	100	Az. Fondiario Incendi		— —			80 —	
1 » 91	250	125	» Fondiarie Vita					230 —	
			Obbligazioni diverse.						
1 genn. 93	500	500	Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89		— —			305 50	
1 luglio 91	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)		—			—	
1 genn. 93	500	500	» strade ferrate del Tirreno					461 —	
1 aprile 93	500	500	» Soc. Immobiliare		—			355 —	
»	250	250	» » 4 0/0		—			156 —	
»	500	500	» » Acqua marcia		—			512 —	
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			313 —	
1 luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —	
1 aprile 93	500	500	» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0/0		— —			— —	
»	300	300	» FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)		—			— —	
1 genn 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —	
»	250	250	» » FF. Napoli-Ott. (5 0/0 oro)		— —			240 —	
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0/0					— —	
			Titoli a Quotazione Speciale.						
1 aprile 93	25	25	Obbl. prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

6 giugno 1893.

Consolidato 5 0/0 . . . . . . L. 97 335

Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . . » 95 165

Consolidato 3 0/0, nominale . . . . » 60 125

Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale . . . » 58 825

Il Vice Presidente, ff. di Presidente: R. TITTONI.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nominali
2 1/2	Francia	90 giorni		104 72 1/2
	Parigi	Cheques	104 30	
4	Londra	90 giorni		26 07
	»	60 giorni		
	»	Cheques		26 32
	Vienna-Trieste	90 giorni		
	Germania	Cheques		

Risposta dei premi . . . . . . } 27 giugno
Prezzi di compensazione . . . . }
Compensazione . . . . 28 »
Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 5 0/0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: ARTURO MAZZUCCHELLI.

Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE MAGGIO 1893.

Rendita 5 0/0	97 20	Az. Banca Tiberina	20 —	Az. Soc. Navig. Gen. Italiana	320
» 3 0/0	60 25	» » In. e Com. (an.)	190 —	» » Metallurgica Italiana	150
Obbl. Beni Eccl. 5 0/0	— —	» » » Certif.	— —	» » della Piccola Borsa	202
Prest. Rotschild 5 0/0	105 —	» » » n. liber.	— —	» » Caoutchouc	25
Ob. città di Roma 4 0/0	440 —	» Soc. Cred. Mobil.	470 —	» » An. Piem. di Elettr.	230
» Credito Fondiario Santo Spirito	455 —	» » » Merid.	— —	» » Risanamen.	59
» Credito Fondiario Banca Nazionale	490 —	» » Gas	772 —	» » Cr. Ind. Ed.	230 —
» Credito Fondiario Ban. Naz. 4 1/2 0/0	495 —	» » Acqua Marcia	1110 —	» » Fondiar. incendi	80 —
Az. Fer. Meridionali	700 —	» » Condot. d'ac.	264 —	» » Fond. Vita	230
» » Mediterraneo	550 —	» » Gen. Illumin.	275 —	Obbl. Soc. Imm. 5 0/0	355
» » » certif.	— —	» » Tramway Om.	217 —	» » » 4 0/0	165
» Banca Nazionale	1300 —	» » cert. prov.	— —	» » Ferroviarie	305 —
» » Romana	400 —	» » Molini e Magaz. Gen.	135 —	» Ferr. Napoli-Ottaiano	240 —
» » Generale	320 —	» » Immobiliare	60 —		
» Banco di Roma	310 —	» » Fond. Italiana	— —		
		» » Min. Antim.	235 —		
		» » Mat. Later.	150 —		